

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 458° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	10
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	20
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	34
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	36
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	41
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	44
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	64
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	67
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	71
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	74
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	101
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	105

### Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	106
-----------------------------	-------------	-----

### Commissione speciale

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i>	110
--------------------------	-------------	-----

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	114
-------------------------------	-------------	-----

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	119
Sul ciclo dei rifiuti .....	»	123
Riforma amministrativa .....	»	127

### Sottocommissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i>	136
3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri .....	»	137

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	138
--------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**410<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(4021) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore MANZELLA illustra gli emendamenti a sua firma, che recano misure volte ad agevolare la partecipazione elettorale e altre riguardanti in particolare le elezioni suppletive: l'emendamento 1.0.1 estende espressamente la disciplina vigente in materia di informazione concernente le competizioni elettorali, anche alle elezioni suppletive. L'emendamento 1.0.2 prevede l'utilizzazione del servizio di scuola-bus anche nei giorni in cui si svolgono le competizioni elettorali, per facilitare l'affluenza ai seggi di elettori che abbiano difficoltà a raggiungere le sezioni elettorali. L'emendamento 1.0.3 mira invece ad ampliare lo spazio disponibile per le affissioni elettorali, in caso di elezioni suppletive.

Il relatore ANDREOLLI, concordando con i propositi che motivano gli emendamenti appena illustrati, ritiene che l'esigenza segnalata dall'emendamento 1.0.1 possa trovare adeguata soluzione attraverso una semplice interpretazione della disciplina vigente. Quanto all'emendamento 1.0.2, occorre verificare la necessità di prevedere un'apposita copertura finanziaria; è a suo avviso preferibile, comunque, eliminare l'inciso che limita l'ambito applicativo della misura proposta ai soli comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti. La normativa prevista

dall'emendamento 1.0.3 potrebbe invece presentare problemi in sede di applicazione, con riferimento ai quali chiede ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore ROTELLI, dopo aver dichiarato di concordare con i rilievi del relatore sull'emendamento 1.0.2, ritiene che la scelta di avvalersi del servizio di trasporto previsto debba essere condizionata ad una espressa manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati. Quanto all'emendamento 1.0.3, va chiarito che la misura prevista non deve comportare un ampliamento degli spazi complessivamente posti a disposizione dei candidati nelle competizioni elettorali.

Il senatore PINGGERA ritiene non necessario specificare – come invece proposto dal senatore Rotelli – che il servizio di trasporto previsto all'emendamento 1.0.2 debba essere prestato solo su espressa richiesta dei beneficiari. Si tratta infatti, a suo avviso, di questione che attiene le modalità organizzative della prestazione del servizio medesimo, da rimettere all'autonomia degli enti locali.

Il senatore PASTORE teme che quanto disposto dall'emendamento 1.0.2 possa risolversi in un onere improprio per gli enti locali, del quale dovrebbero comunque essere quantificati gli aspetti finanziari. A quest'ultimo riguardo – come anche in riferimento ai problemi applicativi determinati dall'emendamento 1.0.3 – chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore PELLEGRINO sostiene che la questione dell'elevato astensionismo, registrato nelle ultime competizioni elettorali, non debba essere drammatizzata, trattandosi di fenomeno comune e diffuso nei più avanzati sistemi democratici. Quanto alla specifica questione delle elezioni suppletive, ritiene che questa modalità di copertura dei seggi resisi vacanti nel corso della legislatura, debba essere ripensata, prevedendo, ad esempio, la possibilità di utilizzare in tali evenienze i meccanismi vigenti previsti per l'attribuzione dei seggi della cosiddetta quota proporzionale.

Il senatore BESOSTRI ritiene che le esigenze sottostanti all'emendamento 1.0.1 possano trovare adeguata soddisfazione attraverso una più attenta interpretazione della normativa vigente. Quanto all'emendamento 1.0.2, concorda sull'opportunità di eliminare l'inciso che limita questa previsione ai soli comuni aventi popolazione superiore ai 100 mila abitanti. Ritiene peraltro che la disposizione possa presentare problemi in sede applicativa e suggerisce, conseguentemente, di rendere facoltativo e non doveroso il ricorso da parte dei comuni al servizio in questione. L'emendamento 1.0.3 dovrebbe invece, a suo avviso, essere riformulato in modo da evitare la conseguenza paradossale di un raddoppio degli spazi riservati alla propaganda elettorale nel caso di elezioni suppletive.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, che ritiene le condivisibili esigenze sottese all'emendamento 1.0.1 più facilmente realizzabili attraverso un chiaro atto di indirizzo, nel senso indicato, da parte della competente commissione parlamentare di vigilanza. Quanto all'emendamento 1.0.2, ne condivide l'intento, ma segnala la necessità di reperire un'adeguata copertura finanziaria. In ogni caso ritiene opportuno non definire le categorie dei beneficiari del servizio di trasporto né rendere obbligatoria per i comuni la prestazione del servizio medesimo. Si riserva comunque di verificare, anche con le rappresentanze degli enti locali interessati, la realizzabilità della misura proposta. L'emendamento 1.0.3 tocca invece la complessa questione degli spazi riservati alla propaganda elettorale. Si tratta di materia regolata da una disciplina antiquata, meritevole di un complessivo aggiornamento. L'emendamento in questione presenta a suo avviso problemi applicativi e potrebbe comportare nuovi oneri per il bilancio dello Stato, per i quali occorrerebbe prevedere un'apposita copertura. Dubita comunque della capacità di tale intervento normativo di incidere significativamente sul grado di astensionismo registratosi nelle elezioni suppletive.

Il senatore ROTELLI dichiara di non condividere i rilievi sollevati a proposito dell'emendamento 1.0.1. Quanto all'emendamento 1.0.3, ritiene che una sua riformulazione possa superare i dubbi interpretativi prospettati nel corso del dibattito.

Il senatore MAGNALBÒ, pur ritenendo condivisibile l'intento dell'emendamento 1.0.2, segnala come questa misura possa far sorgere problemi in sede applicativa; in particolare richiama l'attenzione sulla possibilità di discriminazioni operabili dalle amministrazioni comunali nella erogazione del servizio previsto, in ragione degli orientamenti politici degli elettori interessati.

Interviene quindi il senatore PASSIGLI, che dichiara di condividere gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, mentre si associa ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore ROTELLI considera anzitutto discutibile, sotto un duplice profilo di opportunità e di legittimità, definire per legge la città di Roma quale «capitale della Repubblica». Ricorda, in proposito, il tenta-

tivo, contestato e poi comunque non realizzato, di introdurre una definizione analoga nel testo di riforma proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Si sofferma, quindi, sul rapporto tra l'iniziativa in esame e il disegno di legge di riforma della legge n. 142 del 1990, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera dei deputati: poiché in quel disegno di legge è contenuta anche una nuova disciplina legislativa delle aree metropolitane, è necessario interrogarsi sulle reciproche interferenze e anche sulla compatibilità tra i due progetti di riforma, quanto alla città di Roma.

Svolgendo un'analisi del testo, osserva che l'articolo 1 al comma 1 si riferisce agli enti locali, senza ulteriori precisazioni, e ciò ripropone il problema di un riferimento ricorrente ma assai generico e ambiguo; considera dubbia, inoltre, l'opportunità di adottare l'espressione «autorità di governo» per il livello territoriale in questione, laddove sarebbe forse sufficiente richiamare l'istituto della città metropolitana, già previsto dalla legge n. 142 del 1990.

Quanto al destino dei comuni attuali e della provincia di Roma, il disegno di legge contiene elementi di incertezza, poiché si prevede da un lato una autorità unica, dall'altro la sussistenza o la costituzione di altri enti locali nello stesso territorio.

L'articolo 2 qualifica la città metropolitana di Roma come «ente locale ad autonomia speciale»: in un momento nel quale molte province rivendicano lo statuto speciale di autonomia una simile qualificazione può ingenerare equivoci e comunque appare sprovvista della necessaria copertura costituzionale.

L'articolo 3 fonda il regime giuridico della città metropolitana di Roma sull'ordinamento delle province, prevedendosi peraltro la compresenza di comuni nello stesso territorio, ciò che sembra contraddire quanto enunciato all'articolo 1 circa la città metropolitana quale «unica autorità di governo». Nondimeno, si potrebbe ritenere possibile, dalla lettura del testo, la sopravvivenza dello stesso comune di Roma, e ciò rende il quadro istituzionale ancora più complicato.

L'articolo 4 dispone sul sistema di elezione degli organi rappresentativi e del sindaco: si interviene perciò nel sistema elettorale, con la necessità di compiere in proposito un approfondimento specifico.

Quanto alle funzioni (articolo 5), si evince dal testo una certa tendenza all'accentramento, poiché si tratta di funzioni normalmente comunali, da esercitarsi a livello metropolitano e dunque, sul piano delle istituzioni attuali, provinciale. In particolare, ne risulterebbero probabilmente diminuite le potestà comunali in materia urbanistica.

In una breve interruzione, la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO obietta che in materia si tratta piuttosto di funzioni regionali trasferite a livello metropolitano.

Il senatore ROTELLI fa osservare che il suo rilievo è fondato sul tenore letterale del testo e aggiunge che la stessa legge n. 142 del 1990 determina le funzioni della città metropolitana, anche in materia urbani-

stica. In merito al comma 2 dello stesso articolo 5, sostiene che la delega possibile di funzioni da parte dei comuni della città metropolitana sembra iscriversi in un contesto di sostanziale accentramento. Il comma 5, inoltre, presuppone non già un processo di decentramento dalla regione ma solo una forma di raccordo con l'ente di nuova istituzione.

L'articolo 6 ripropone, in modo anche più evidente, il problema del progressivo depauperamento dei consigli dopo l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco e del Presidente della provincia: l'istituzione di quella commissione permanente, infatti, relega i consigli in un ruolo davvero marginale.

Quanto al piano degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, esso si giustifica a suo avviso per la presenza a Roma della S. Sede, più che per la qualità di capitale della Repubblica. Lo stesso piano, ancorché adottato dal consiglio, segue un procedimento assai complesso, in cui sono coinvolti molti livelli istituzionali e amministrativi.

In merito all'articolo 15, osserva che l'assetto territoriale derivante dall'istituzione della città metropolitana è rimesso in sostanza alle determinazioni della regione, senza un coinvolgimento effettivo delle popolazioni interessate.

Ribadisce, infine, la necessità di coordinare il disegno di legge con la revisione della legge n. 142 del 1990, già in stato di avanzata elaborazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0168<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani, giovedì 20 maggio alle ore 15, saranno trattati i disegni di legge sul regime giuridico dei partiti politici.

Nelle sedute da convocare per la settimana successiva saranno trattati con priorità lo stesso argomento appena indicato nonché i disegni di legge sull'elezione popolare diretta del Presidente della Giunta regionale, il disegno di legge n. 2853 sulla città metropolitana di Roma, il disegno di legge n. 4021 (di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 1999, recante disposizioni in materia elettorale) e lo schema di decreto legislativo sul diritto di soggiorno in Italia dei cittadini dei paesi comunitari.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4021**  
**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“6. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate”».

**1.0.1**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel giorno delle elezioni i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, dotati di servizio di scuola-bus, sono tenuti a utilizzare tale servizio per facilitare l'affluenza ai seggi degli elettori di età superiore ai sessanta anni o in condizione fisica menomata o comunque residenti in località distanti dalle sezioni elettorali”».

**1.0.2**

MANZELLA



*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Nelle elezioni suppletive gli spazi assegnati a disposizione dei candidati sono raddoppiati rispetto a quelli previsti dalle disposizioni precedenti”».

**1.0.3**

MANZELLA

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**428<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,15*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3807)** *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

**(91)** *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

**(95)** *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

**(198)** *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

**(471)** *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

**(1211)** *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

**(1615)** *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del disegno di legge n. 3807.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, sottolineando come il primo di questi sia volto a sopprimere l'articolo 9 del testo in esame in considerazione delle perplessità che suscita l'estensione dell'istituto dell'oblazione ai delitti puniti con la sola pena della multa ovvero con pena alternativa. Un simile intervento implica il rischio di una sostanziale vanificazione della tutela penale in relazione a fattispe-

cie che possono presentare un rilievo sociale ed una gravità assolutamente non trascurabili – come nelle ipotesi di lesioni personali colpose e in quella di diffamazione che sarebbero interessate dall'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto – e potrebbe determinare come reazione da parte del legislatore una inopportuna tendenza a ricorrere alla previsione della pena congiunta, in luogo di quella alternativa, per evitare la possibilità del ricorso all'oblazione. A diverse conclusioni si sarebbe potuti arrivare se una simile previsione normativa fosse stata inserita nell'ambito di una generale revisione del codice penale mentre, presa in considerazione isolatamente, essa non appare condivisibile. In via subordinata, con l'emendamento 9.2, si propone una riformulazione dell'articolo 9 volta a correggere aspetti del testo licenziato dalla Camera dei deputati che non sembrano convincenti. L'emendamento in questione infatti vincola l'ammissione all'oblazione al pagamento di un importo che, nel caso dei delitti puniti con pena alternativa, è pari al massimo della multa prevista, mentre, nel caso dei delitti puniti con la sola pena della multa, è pari alla metà della multa stessa. L'incremento degli importi cui è subordinata l'oblazione, rispetto a quelli previsti per le corrispondenti ipotesi contravvenzionali appare giustificata dalla maggiore gravità delle fattispecie delittuose. Inoltre il testo proposto con l'emendamento in questione elimina la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 162-*bis*, introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge n. 3807, che attribuisce nel caso di delitti perseguibili a querela un vero e proprio «potere di veto» alla persona offesa dal reato. Tale previsione suscita forti perplessità e conduce ad esiti paradossali, rendendo sempre e comunque oblabili i delitti perseguibili d'ufficio, cui tendenzialmente corrispondono fatti che presentano una maggiore gravità rispetto alla ipotesi di perseguibilità a querela. Nell'emendamento 9.2 tale potere di veto viene sostituito con la previsione di un obbligo di comunicazione della domanda di oblazione alla persona offesa dal reato la quale, entro il termine di trenta giorni, potrà presentare eventuali osservazioni di cui potrà tenere conto il giudice ai fini della ammissibilità della oblazione medesima.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 9.3, riformulandolo nell'emendamento 9.3 (Nuovo testo) e evidenziando, in primo luogo, come esso preveda che l'oblazione sia subordinata al pagamento di un importo diverso a seconda che si riferisca a delitti puniti con la sola multa – in questo caso l'importo sarà pari alla terza parte del massimo di detta multa – ovvero a delitti puniti con pena alternativa, in tal caso l'importo sarà pari alla metà della multa prevista. L'emendamento propone altresì, che l'istante sia tenuto anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Con riferimento all'articolo 55-*bis* rileva come la modifica con esso proposta prenda spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 530 del 1995.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 9.4, prospettando la possibilità di una riformulazione dello stesso.

Il senatore GRECO non condivide le perplessità manifestate dal senatore Russo in merito all'articolo 9 del disegno di legge n. 3807, ritenendo ingiustificata l'esclusione dall'ambito di operatività dell'oblazione dei delitti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro e sottolineando l'opportunità di un intervento normativo volto a deflazionare il carico penale, ad escludere il ricorso alla sanzione penale per tutte quelle ipotesi che presentano in concreto una gravità non rilevante e a favorire, in tali casi, comportamenti di carattere reintegratorio da parte di colui che ha commesso il fatto.

In conclusione, giudica preferibile il testo presentato dal relatore con l'emendamento 9.3 (Nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO rileva come le soluzioni adottate con il testo dell'articolo 9 licenziato dalla Camera dei deputati appaiano, a suo avviso, sostanzialmente condivisibili e come quindi la Commissione potrebbe limitarsi a confermare tale testo.

Il senatore CENTARO non condivide l'emendamento 9.1 sia per le considerazioni svolte dal senatore Greco sia per il fatto che nella normativa vigente all'attribuzione della qualifica contravvenzionale o delittuosa spesso non corrisponde una diversa gravità dei fatti di volta in volta presi in considerazione. In questa prospettiva l'estensione dell'applicabilità dell'oblazione corrisponde ad una esigenza di parità di trattamento ed è giustificata dal fatto che la previsione da parte del legislatore delle pene alternative della reclusione o della multa è sintomatica di una tendenziale minore offensività delle fattispecie incriminatrici in questione. Giudica anch'egli preferibile la formulazione presentata dal relatore con l'emendamento 9.3 (Nuovo testo), evidenziando peraltro l'opportunità di valutare un incremento degli importi da versare ai fini della ammissione all'oblazione, importi che potrebbero essere determinati, per i delitti puniti con la sola multa, nella metà del massimo di detta multa e, per i delitti puniti con la pena alternativa della multa o della reclusione, nei due terzi del massimo della multa prevista. Esprime peraltro una valutazione positiva sulla previsione contenuta nel secondo comma dell'articolo 162-*bis*, introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge n. 3807, relativa ai reati perseguibili a querela, ritenendo opportuna e coerente la non ammissibilità dell'oblazione nelle ipotesi concernenti tali reati qualora la persona offesa manifesti il proprio dissenso. Va infatti tenuto presente che in tali fattispecie la volontà della persona offesa è condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione penale ed acquisisce un rilievo del tutto peculiare ai fini della rilevanza penale del fatto.

Conclude ricordando che sia la subordinazione dell'oblazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, sia il fatto che il giudice può comunque non ammettere l'oblazione in considerazione della gravità del fatto commesso consentono di escludere che l'estensione dell'operatività dell'istituto si risolverebbe in una sostanziale vanificazione della tutela penale con riferimento all'area dei delitti puniti con pena alternativa.

Il senatore FASSONE non sottovaluta gli effetti positivi che potrebbero derivare da un ampliamento dell'area dei reati ammessi ad oblazione, ma ritiene necessario tener conto delle profonde modifiche che verranno introdotte nel sistema penale in seguito all'esercizio delle deleghe contenute nei disegni di legge in materia di depenalizzazione dei reati minori e di competenza penale del giudice di pace, dopo la definitiva approvazione di questi. Ricorda infatti che tali disegni di legge prevedono con riferimento ad un'ampia gamma di reati il nuovo istituto delle sanzioni alternative alla detenzione e considera indispensabile che un intervento quale quello proposto in tema di oblazione sia preso in considerazione solo una volta che sarà stato definito l'insieme delle modifiche che verranno apportate al sistema sanzionatorio penale con l'esercizio delle deleghe in questione, al fine di evitare problemi di coerenza sistematica e di coordinamento che potrebbero risolversi in ingiustificate disparità di trattamento. Alla luce di tali rilievi apparirebbe senz'altro più opportuno eliminare dal disegno di legge n. 3807 la materia dell'oblazione per poterla poi prendere in considerazione in maniera più organica ed approfondita in un momento diverso.

Il senatore RUSSO, dopo aver rilevato che – a suo avviso – l'emendamento 9.4, nella riformulazione prospettata dal senatore Milio – risulta probabilmente superfluo rispetto alla stesura attuale del quarto capoverso del nuovo articolo 162-*bis* del codice penale, come sostituito dall'articolo 9 del provvedimento in esame, ritiene carente l'emendamento 9.3 (Nuovo testo), rispetto al delicato tema del risarcimento dovuto alla vittima del reato ammesso ad oblazione. Occorrerebbe immaginare un sistema in cui se l'oblazione è ritenuta ammissibile, la persona offesa dal reato possa chiedere il risarcimento del danno indicando la somma ritenuta idonea con la previsione che l'oblazione non è ammessa, se il giudice non ritiene congruo il risarcimento offerto dalla persona alla quale il delitto è attribuito.

Seguono interventi del Presidente RELATORE e dei senatori CALLEGARO e MILIO sulla prospettata riformulazione dell'emendamento 9.4.

Il senatore FOLLIERI, premessa la propria condivisione dell'emendamento 9.3 (Nuovo testo) presentato dal Presidente relatore – essendo convinto dell'opportunità di dilatare l'ambito d'incidenza dell'oblazione – è però favorevole ad un breve accantonamento dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, in considerazione delle riflessioni esposte dal senatore Fassone.

Seguono interventi dei senatori BATTAGLIA e CENTARO, favorevoli all'accantonamento.

Il sottosegretario AYALA prospetta l'adesione del Governo all'accantonamento dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.

Il senatore BERTONI nel dichiararsi favorevole all'ampliamento della possibilità del ricorso all'oblazione, preannunzia di essere favorevole allo stralcio dell'articolo 9, in considerazione delle convincenti argomentazioni del senatore Fassone circa l'esigenza di un raccordo organico con le innovazioni introdotte con la delega di competenza penale al giudice di pace, di cui all'Atto Senato 3160.

La Commissione conviene, quindi, di procedere all'accantonamento dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso relativi 9.1, 9.2, 9.3 (Nuovo testo) e 9.4.

Il senatore CENTARO illustra, poi, gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la firma all'emendamento 9.0.2 del quale condivide la finalità e l'impostazione.

Il senatore SENESE chiede chiarimenti sull'emendamento 9.0.2.

Il senatore CENTARO chiarisce che i criteri indicati nell'emendamento 9.0.2. debbono concorrere e non sono alternativi.

Il senatore RUSSO ha rilevanti riserve sulla scelta sottesa agli emendamenti illustrati dal senatore Centaro considerando che dall'imputato ultrasessantacinquenne ci si attende maturità di decisione e di giudizio. Quanto, poi, alle ulteriori attenuanti previste segnatamente per l'imputato incensurato e quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati, ritiene che tali ipotesi debbano essere lasciate alla valutazione discrezionale del giudice come già previsto dagli articoli 62-*bis* e 62 del codice penale.

Il senatore GRECO sottolinea il collegamento fra gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 – di cui raccomanda l'approvazione – in quanto configurano una opportuna premialità per gli imputati che giungono ai sessantacinque anni rimanendo incensurati.

Il senatore CALVI, con particolare riferimento agli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 esprime l'avviso che le proposte accrescerebbero la probabilità di prescrizione di ulteriori reati, già oggi puniti, in fatto, con pene più lievi di quelle edittali.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, l'esame congiunto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata oggi, alle ore 20.30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807****Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – 1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-*ter*. – Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero al massimo di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena l'alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento.

L'oblazione non è ammessa per i delitti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.

L'oblazione non è ammessa, in oltre, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dell'articolo 102, dell'articolo 103 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma, ed offrire ogni elemento utile per l'accertamento che non sussistono le conseguenze di cui al terzo comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata



alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare sue eventuali osservazioni.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato.

Si applicano le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 162-*bis*.

In caso di modifica della originaria imputazione, qualora in relazione a questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita"».

**9.2**

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

### **Art. 9.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 9.**

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente: "Art. 162-*ter*. – Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al terzo comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.

L'oblazione non è ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.

Si applicano le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 162-*bis*."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*4-bis.* In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato».

**9.3** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 162-bis ivi richiamato, sopprimere il secondo capoverso.*

*Al comma 1, nell'articolo 162-bis ivi richiamato, al quinto capoverso, sopprimere le parole da «eccettuati i casi» fino alla fine del comma.*

*Al comma 1, nell'articolo 162-bis ivi richiamato, sopprimere il settimo capoverso.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*4-bis.* In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato».

**9.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 162-bis ivi richiamato, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «La pena è aumentata di un terzo quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99, e dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato. In tal caso la oblazione è subordinata alla previa eliminazione delle stesse».*

**9.4**

MILIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6), è inserito il seguente:

6-bis. l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età, senza avere riportato in precedenza alcuna condanna per delitto non colposo».

**9.0.1**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 62-ter. – Fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63 del codice penale, il giudice diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 133».

**9.0.2**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale, della lettera a), *dopo le parole:* “dell'articolo 162” aggiungere le altre: “e 162-bis”».

**9.0.3**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**207<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Note verbali attestanti le intese raggiunte dal Governo italiano con i paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei paesi dell'Unione europea, nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 442)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18: favorevole)

(R139 b00, C03<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA, ricordando che si tratta di emettere un parere sullo scambio di note verbali con gli altri paesi europei per l'organizzazione *in loco* dei seggi elettorali che permettano ai cittadini italiani residenti all'estero di votare per il Parlamento europeo. Ricorda che la Commissione durante la sessione di bilancio approvò un ordine del giorno volto a sollecitare l'apertura di seggi più numerosi per facilitare l'afflusso dei votanti e constata con soddisfazione che ciò è stato fatto in tutti i paesi tranne che in Germania. Infine chiede al Governo che cosa si sia fatto per gli italiani residenti in Svizzera, paese non aderente all'Unione europea, e se si sia ipotizzato di organizzare seggi almeno nelle zone di confine.

Il senatore SERVELLO chiede al Governo che cosa si stia facendo per propagandare il voto presso gli italiani residenti all'estero, quali agevolazioni si pongano in essere e quali servizi, soprattutto per quelle comunità lontane dalle sedi consolari: è infatti scoraggiante e va combattuta la bassa percentuale di votanti riscontrata in passato.

Il senatore ANDREOTTI osserva che per quanti sforzi si possano fare, la percentuale dei votanti sarà bassa in quanto il *deficit* democratico del Parlamento europeo attenua certamente l'interesse. Ritiene che l'ipotesi di costituire seggi elettorali al confine con la Svizzera rischia di dar luogo a contestazioni e a ritardi nel conteggio dei voti.

Il senatore PIANETTA coglie l'occasione per sottolineare la necessità di completare e aggiornare l'anagrafe degli italiani all'estero.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se, vista l'evoluzione tecnologica, non si possano trovare soluzioni che evitino i ritardi nella trasmissione dei pacchi e delle schede che si sono registrati in passato.

Il presidente MIGONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal sottosegretario Toia e per l'impegno che ha dato seguito all'indirizzo che la Commissione aveva espresso. Chiede di conoscere che cosa si sia fatto in Italia per venire incontro ai cittadini europei qui residenti, che in passato hanno lamentato difficoltà di partecipazione al voto.

Il relatore LAURICELLA ritiene che si debba valutare positivamente il seguito dato dagli altri paesi alle richieste italiane e che questa sia un'occasione per sperimentare il voto degli italiani all'estero su più larga scala. Rileva che la pubblicità per la partecipazione al voto è ovunque assicurata allo stesso livello dei cittadini nazionali, ma che molti italiani voteranno per candidati stranieri e questo giustifica la diminuzione riscontrata nei voti. Ricorda che in molti paesi si vota di sabato e che i plichi elettorali vengono aperti la domenica sera al termine di tutte le votazioni. Non crede che sorgerebbero difficoltà pratiche né di intralcio né di irregolarità con l'apertura di seggi al confine con la Svizzera.

Propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario SERRI concorda con le conclusioni del Relatore e osserva che anche in Germania i seggi sono stati parzialmente aumentati arrivando a oltre 300. Per quanto riguarda la Svizzera teme che non si possa fare molto, non essendo questo paese membro dell'Unione europea, mentre per gli stranieri residenti in Italia osserva che il problema non è così sentito in quanto si tratta di piccole comunità che risolvono direttamente il collegamento con le rispettive ambasciate. Ricorda che si sta lavorando al miglioramento del sistema dell'anagrafe degli italiani all'estero, ma osserva che i consolati non hanno il personale necessario per far fronte al lavoro gravoso della tenuta dei seggi elettorali.

Il presidente MIGONE, accertata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lauricella di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3869) Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO -, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che si deve procedere alla votazione del disegno di legge, già esaminato dalla Commissione. Accertata la presenza del numero legale pone pertanto ai voti il mandato al relatore Maggiore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione concorda.

**(3923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, il quale sottolinea che l'Accordo si pone l'obiettivo di ampliare e rafforzare il partenariato euromediterraneo istituendo un'associazione tra le Comunità europee e il Regno di Giordania: lo scopo perseguito è quello di istituire un organico dialogo politico e realizzare in futuro una zona di libero scambio di beni e di servizi con i paesi europei. A tal fine ci si propone di potenziare lo sviluppo sociale ed economico, di promuovere la collaborazione culturale ed economica e di consolidare la sicurezza e la stabilità della regione. In un tempo medio, non superiore ai dodici anni, la Giordania ridurrà i dazi sui prodotti europei e, viceversa, beneficerà di agevolazioni doganali: alla scadenza del 2002 sarà verificato l'avanzamento dell'Accordo per poter intensificare le agevolazioni successive.

Passando al contenuto rileva che si dà risalto al potenziamento della cooperazione in vari settori: scientifico, tecnologico, industriale, di tutela dell'ambiente, di promozione e protezione degli investimenti, di istituzione di servizi finanziari, di istruzione e formazione professionale spaziando nel campo dei trasporti, dell'agricoltura, dell'energia e del turismo. Da rilevare l'impegno della lotta contro il narcotraffico e il riciclaggio del denaro e contro la criminalità internazionale organizzata. Raccomanda senz'altro l'approvazione di questo Accordo, che si pone in linea con l'iniziativa di partenariato euromediterraneo sostenuta dall'Italia.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, anche nella veste di relatore per la Giunta per gli affari europei sullo stesso argomento, sottolinea l'importanza di questo Accordo, il primo con un paese dell'area medio-

rientale, che è conforme agli indirizzi delle numerose conferenze internazionali svoltesi sulla politica euromediterranea. Ritiene che esso meriti un'analisi approfondita, in particolare sulla disciplina dei prodotti agricoli, le cui agevolazioni rischiano ancora una volta di suscitare le proteste del Meridione, dimostrando la mancanza di una visione generale che riconosca e sintetizzi gli interessi di ciascun paese mediterraneo.

Il senatore SERVELLO annunzia il proprio voto favorevole.

La senatrice DE ZULUETA chiede di conoscere lo stato di avanzamento dei negoziati con altri paesi del Mediterraneo, segnalando la mancanza di accordi con la Macedonia e l'Albania, paesi verso i quali una politica di questo genere sarebbe necessaria per avviare la costruzione di una cooperazione più avanzata.

Il senatore CORRAO sollecita il Governo a dedicare un'audizione allo stato di avanzamento del processo euromediterraneo con i vari paesi, per analizzare in Parlamento le linee di fondo e conoscere le singole situazioni dei rapporti con paesi come l'Egitto e la Libia, verso i quali la politica italiana non risulta particolarmente vivace, lasciando ad altri l'apertura e lo sviluppo di nuovi contatti.

Il senatore ANDREOTTI raccomanda al Governo, in sede di stipulazione di trattati come questo, di farsi interprete presso l'Unione europea affinché si attivino contemporaneamente forme di cooperazione con i paesi confinanti, in quanto contribuendo a creare rapporti bilaterali di interesse economico si raggiunge anche lo scopo della stabilizzazione dell'area.

Il relatore PIANETTA condivide le opinioni espresse dagli intervenuti e ricorda che proprio la Giordania, con il nuovo re Abdallah, sta assumendo una serie di iniziative diplomatiche con tutti i paesi vicini promettendo una migliore coesistenza nell'area mediorientale.

Il sottosegretario SERRI si associa ai rilievi formulati e aggiunge che anche l'esito delle recenti elezioni in Israele apre prospettive di distensione in Medio Oriente. Sul partenariato con l'Albania e la Macedonia osserva che il problema dei Balcani costituisce una questione a parte, che andrà affrontata in una apposita conferenza generale da convocare al termine del periodo di crisi che si sta attraversando. Concorda con la necessità di dibattere in Parlamento tutta la materia del partenariato euromediterraneo, ma osserva che ricade nella competenza europea e che l'Italia potrebbe svolgere solo una questione di stimolo.

Il presidente MIGONE ricorda che sono stati trasmessi i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione e, accertata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3547-bis) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000**, risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa deliberato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente il 24 febbraio 1999

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al Relatore per la replica.

Il relatore CIONI ricorda che la Commissione il 24 febbraio 1999 stralciò dal disegno di legge n. 3547 gli articoli che sono poi stati trasformati nel disegno di legge in esame, per trovare una via d'uscita dalla grave *impasse* in cui ci si trovava per le lacune e i ritardi dell'iniziativa del Governo. Infatti il provvedimento relativo all'Esposizione universale del 2000 è stato presentato quasi contemporaneamente alla legge finanziaria 1999 ed è perciò rimasto praticamente improcedibile fino all'inizio dell'anno; emerse inoltre dall'esame che la relazione tecnica era basata su ipotesi quanto mai generiche, dal momento che non esisteva alcun progetto per il padiglione né era stato predisposto un piano espositivo.

Un progetto è stato poi elaborato in gran fretta, sulla base del disegno di legge che la Commissione approvò il 24 febbraio scorso. Poiché però tale testo non è stato approvato dalla Camera dei deputati, è ora opportuno riaccorparne le disposizioni, approvando gli emendamenti da lui predisposti, in modo da poter approvare con grande rapidità una legge che autorizzi la partecipazione italiana all'Esposizione di Hannover e preveda uno stanziamento complessivo pari a 37 miliardi di lire, inferiore di 8 miliardi a quello previsto inizialmente dal Governo. Tale cifra però potrà essere ulteriormente ridotta, se il Commissario generale, con l'appoggio del Governo medesimo, riuscirà ad ottenere significativi contributi dalle ditte espositrici.

Il Relatore fa presente poi che gli emendamenti soppressivi degli articoli da 1 a 9 sono stati presentati in ottemperanza al parere espresso sul testo del disegno di legge dalla 1<sup>a</sup> Commissione, che ha poi dato un parere favorevole su tutti gli emendamenti: si tratta di eliminare dalla legge tutte le disposizioni che possono essere adottate con atto amministrativo. L'emendamento 10.1, che quantifica lo stanziamento e ne individua la copertura finanziaria, è stato oggetto di un parere condizionato della Commissione bilancio, che egli recepisce con il nuovo testo dello stesso emendamento, pubblicato come gli altri testi in allegato al resoconto della seduta odierna.



Ha poi presentato i seguenti ordini del giorno, che recepiscono le osservazioni da lui formulate nel corso della discussione:

«La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge n. 3547-*bis*, recante "Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000",

rilevato che il Governo italiano si è impegnato già da alcuni anni a partecipare all'Esposizione universale di Hannover nel 2000, comunicando tale decisione alle competenti autorità della Repubblica federale di Germania,

ritenuto che tale evento non si possa dunque considerare in alcun modo come imprevedibile o imprevisto,

preso atto che il disegno di legge recante l'autorizzazione alla partecipazione italiana e le relative spese è stato comunicato alla Presidenza del Senato soltanto il 28 settembre 1998, due giorni prima della presentazione del disegno di legge finanziaria alle Camere, con conseguente – e anche questa ampiamente prevedibile – improcedibilità del disegno di legge fino all'approvazione della legge finanziaria, in quanto la copertura degli oneri finanziari è imputata al Fondo speciale,

considerato che il grave ritardo con cui il disegno di legge è stato presentato indusse il Governo a prevedere una deroga alle norme di contabilità di Stato in materia di contratti, al fine di poter ultimare i lavori per il padiglione entro il 28 febbraio 2000,

ritenuto che l'approvazione di tale deroga, allo stato attuale inevitabile, avrebbe potuto essere evitata se il Ministero degli affari esteri avesse predisposto per tempo il disegno di legge, come era preciso dovere del suo ufficio legislativo e degli altri uffici competenti,

sottolineato che nel corso di questa legislatura il Ministero degli affari esteri ha sistematicamente richiesto deroghe alle norme di contabilità pubblica ogni qualvolta ha dovuto effettuare lavori pubblici a Roma o all'estero, in corrispondenza di eventi prevedibili con largo anticipo, come è stato puntualmente rilevato dalla Commissione nell'esame di merito, nonché da altre Commissioni del Senato in sede consultiva,

invita il Governo:

a non richiedere mai più deroghe alle norme di contabilità dello Stato in relazione a opere che il Ministero degli affari esteri deve effettuare per eventi che non siano realmente e inequivocabilmente imprevedibili;

ad attivare idonee procedure amministrative per sanzionare le responsabilità dei dirigenti che hanno provocato tali inaccettabili ritardi, mettendo il Governo medesimo in una situazione di grave imbarazzo nei confronti del Parlamento e di altri Stati».

«La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge n. 3547-*bis*, recante “Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000”,

considerato che non è possibile quantificare nel disegno di legge l'eventuale apporto finanziario delle imprese italiane che parteciperanno all'Esposizione, le quali ricaveranno evidenti e notevolissimi vantaggi da tale partecipazione e dovrebbero dunque intervenire alla stregua di *sponsors*,

rilevato che nelle precedenti esposizioni internazionali o universali il contributo delle imprese italiane espositrici è stato minimo, a differenza di quanto è avvenuto per molti altri paesi, le cui spese di partecipazione sono state cofinanziate dallo Stato e dalle imprese,

impegna il Governo:

a sostenere il Commissario generale, responsabile della partecipazione italiana all'Esposizione di Hannover, nell'opera di *moral suasion* verso le imprese invitate a partecipare all'Esposizione affinché accettino di contribuire alle spese sostenute dallo Stato, in misura paragonabile alla compartecipazione alle spese da parte delle ditte espositrici degli altri paesi del G7 e dell'Unione europea;

a non considerare tali erogazioni come entrate aggiuntive, che comportino un'elevazione del limite di spesa, e di conseguenza a versare all'entrata del bilancio dello Stato, in sede consuntiva, una somma corrispondente all'entità totale delle erogazioni effettuate dalle imprese private».

0/3547-*bis*/2/3

IL RELATORE

«La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge n. 3547-*bis*, recante “Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000”,

sottolineata l'esigenza di garantire che le spese relative alla costruzione del padiglione italiano, agli allestimenti tecnici e alle attività previste siano effettuate secondo criteri di rigore e di trasparenza, nel rispetto inderogabile dei limiti di spesa indicati dalla legge,

rilevato altresì che la partecipazione all'Esposizione 2000 – il cui tema è «Uomo, Natura e Tecnologia» – non può essere limitata a poche grandi imprese, ma va estesa ad altre realtà produttive e di ricerca scientifica e tecnologica che siano significativamente legate all'immagine dell'Italia in questo campo,

impegna il Governo:

a stipulare contratti per l'assegnazione dei lavori fortemente tutelanti per l'amministrazione e idonei a ottenere certezze sui tempi e sui costi, escludendo qualsiasi possibilità di richieste suppletive a variante delle opere assegnate;

ad assegnare separatamente la realizzazione di parti o componenti del manufatto architettonico, o la fornitura di materiali e allestimenti, garantendo così maggiore economicità e contemporaneamente coinvolgendo le imprese fornitrici in contratti di sponsorizzazione dell'opera;

a scegliere le ditte espositrici sulla base del prestigio imprenditoriale, della qualità dei prodotti, dell'originalità della ricerca applicata e dei prodotti realizzati, garantendo la partecipazione alla manifestazione anche di imprese minori e di imprese artigiane di fama internazionale;

a sollecitare la partecipazione all'esposizione di centri di ricerca pubblici e privati, che svolgano attività nel campo della ricerca scientifica e delle sue applicazioni tecniche e tecnologiche, così come della ricerca e dell'innovazione formale».

0/3547-bis/3/3

IL RELATORE

Con riferimento all'ultimo ordine del giorno, ritiene opportuno inserire, come primo punto del dispositivo, la seguente frase: «a prevedere procedure che introducano elementi di concorrenza nell'assegnazione di lavori e servizi».

Il senatore TABLADINI esprime apprezzamento per il serio lavoro svolto dal Relatore, che certamente è dovuto andare al di là dei suoi compiti per tentare di salvare un'operazione che comunque non si regge: il gravissimo ritardo con cui il Governo si è mosso e la totale assenza di qualsiasi progetto non possono essere controbilanciati dall'iniziativa di una Commissione parlamentare. Peraltro, nonostante la riduzione dello stanziamento complessivo, sono tuttora previste spese del tutto esagerate, dagli emolumenti del Commissario generale ai 2,5 miliardi di lire che il Governo vuole dissipare per non meglio precisati mezzi audiovisivi.

Per tali ragioni dichiara che non parteciperà ad alcuna votazione ed auspica che, se proprio la Commissione non intende respingere il disegno di legge, quanto meno faccia mancare il numero legale.

Il senatore BOCO esprime un giudizio positivo sugli emendamenti e gli ordini del giorno presentati dal Relatore. Suggerisce una sola modifica al secondo ordine del giorno, prevedendo che la partecipazione delle imprese all'Esposizione di Hannover sia condizionata alla loro disponibilità a contribuire alle spese della manifestazione.

Il relatore CIONI ritiene di non poter accogliere tale suggerimento, poiché la partecipazione alle spese è certamente auspicabile, ma il Governo non dovrebbe andare al di là di un'opera di *moral suasion*.

Il sottosegretario SERRI esprime un giudizio globalmente positivo sugli emendamenti, perché indicano una via d'uscita da una situazione di incertezza in cui l'Italia è venuta a trovarsi. A tal riguardo, prende atto delle critiche alla relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 3547, pur precisando che il Ministero degli affari esteri adottò l'impostazione consigliata da una società tedesca. Sottolinea inoltre il suo con-

senso alla semplificazione del testo derivante dalla soppressione di nove articoli, condividendo le ragioni addotte dalla 1<sup>a</sup> Commissione con il suo parere.

Si rimette alla Commissione per quel che concerne gli ordini del giorno, rilevando comunque che non gli appare opportuno collegare il diritto di partecipare all'Esposizione con il pagamento di un contributo.

Il presidente MIGONE si dichiara d'accordo, osservando però che le imprese le quali rifiuteranno di versare un contributo non faranno certo una gran bella figura.

Avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno.

Con separate votazioni, dopo aver verificato la presenza del numero legale, sono approvati gli ordini del giorno 0/3547-bis/1/3 e 0/3547-bis/2/3.

È poi approvato l'ordine del giorno 0/3547-bis/3/3, con l'integrazione indicata dal relatore Cioni.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che l'emendamento 0.0.1, se approvato, diventerà l'articolo 1 del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Il Presidente comunica che su tutti gli articoli da 1 a 9 sono stati presentati soltanto emendamenti interamente soppressivi e che, pertanto, la Commissione dovrà votare sul mantenimento degli articoli.

Posti separatamente ai voti, gli articoli da 1 a 9 sono tutti respinti.

L'emendamento 10.1 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 10, è posto ai voti e risulta approvato.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore SERVELLO dichiara che il gruppo di Alleanza Nazionale, che ha votato a favore degli ordini del giorno e non ha partecipato al voto degli emendamenti, si asterrà nella votazione finale. Intende così esprimere la sua protesta verso l'inqualificabile atteggiamento del Governo, che ha voluto mettere il Parlamento di fronte a un fatto compiuto, presentando il disegno di legge che autorizza la partecipazione all'*Expo* 2000 con grave ritardo e dopo aver nominato il Commissario generale.

Il senatore PIANETTA dichiara che anche il gruppo di Forza Italia si asterrà, pur ritenendo essenziale la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Hannover, perché non può avallare il modo in cui il Governo ha agito nell'intera vicenda, costringendo il Relatore a svolgere un ruolo improprio per salvare il provvedimento.

Il presidente MIGONE osserva che il Relatore non ha certo risparmiato critiche al Ministero degli affari esteri, ma ha anche indicato con grande senso di responsabilità una soluzione che consenta all'Italia di partecipare all'Esposizione di Hannover.

Il senatore ANDREOTTI, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo popolare, esprime gratitudine verso il relatore Cioni, che sobbarcandosi un ruolo improprio ha reso possibile la soluzione di un problema complesso e intricato. Per il futuro è auspicabile che si eviti il ricorso a una legge speciale per ogni esposizione universale o internazionale, approvando una legge organica che comporterà l'istituzione di una apposita voce di bilancio.

La Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI*

Il presidente MIGONE avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 20 maggio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30. Avverte, altresì, che la Commissione è convocata domani anche in seduta notturna alle ore 20 per lo svolgimento di comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della crisi nei Balcani.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3547-BIS**

*Prima dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000)*

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà a Hannover nel 2000 (*Expo 2000*)».

**0.0.1**

IL RELATORE

**Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1**

IL RELATORE

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

IL RELATORE

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

IL RELATORE

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.1**

IL RELATORE

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

IL RELATORE

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. ...**

*(Autorizzazione di spesa)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 17.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Commissario generale del Governo italiano, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti».

**10.1**

IL RELATORE

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. ...**

*(Autorizzazione di spesa)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni. A tale onere si provvede, nel limite di lire 20.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 17.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Commissario generale del Governo italiano, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti».

**10.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**162<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO*La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0119<sup>o</sup>)

Il senatore FORCIERI lamenta che la Commissione Bilancio non è stata ancora messa in condizione di emettere il prescritto parere sul disegno di legge n. 3495 (concernente «Delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», approvato dalla Camera dei Deputati) e sugli emendamenti presentati al termine dei lavori del Comitato ristretto. Infatti, in assenza della relazione tecnica del Tesoro, quella Commissione non è in grado di esprimere il parere e, quindi, la Commissione difesa subisce il danno di quella negligenza che fornisce all'opinione pubblica un'ingiusta immagine del Senato. Stigmatizza tale situazione e invita la Commissione ad evidenziare la propria posizione per evitare l'insorgere di sospetti di ostruzionismo da parte del Senato, che invece ha sempre manifestato la volontà di varare in tempi rapidi il provvedimento.

In senso adesivo interviene il senatore MANCA.

Il senatore DOLAZZA dichiara di non stupirsi per il ritardo; circostanza, invero non insolita per quel Ministero.

Il PRESIDENTE ricorda che da diverse settimane è stato sensibilizzato dal Presidente della Commissione Bilancio il Ministro per i rapporti con il Parlamento e dal relatore il Ministro del Tesoro; preannuncia comunque una sua ulteriore lettera al Ministro del Tesoro.

Il senatore MANCA propone, in segno di gratitudine verso i coraggiosi piloti dell'Aeronautica militare impegnati nei Balcani, la visita alle basi aeree di Amendola e Istrana.

Il senatore DOLAZZA si dichiara in disaccordo con la proposta del senatore Manca, giacché visite siffatte potrebbero essere intese come sostegno indiscriminato ai bombardamenti.

Su proposta del presidente, la Commissione conviene di rinviare la deliberazione sulla proposta del senatore Manca alla prossima seduta.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C04<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il presidente DI BENEDETTO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della discussione dell'Indagine conoscitiva. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»**

(R048 000, C04<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende la discussione, sospesa al termine della seduta del 12 maggio.

Intervengono i senatori PELLICINI e RUSSO SPENA.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*PER UN FATTO PERSONALE*

(R087 000, C04<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il senatore SEMENZATO, in relazione ad una dichiarazione resa dal senatore Pellicini nel corso dell'Indagine conoscitiva, conferma di aver fatto parte del Movimento politico «Democrazia proletaria» e ricorda, al contempo, i forti connotati pacifisti di quella formazione politica.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**192ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e per la sanità Mangiacavallo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429)**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C12ª, 0012ª)

Il relatore MORANDO, dopo aver preliminarmente ricordato che la Commissione deve esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto legislativo di riforma del settore sanitario e che in base all'articolo 1 della legge n. 419 del 1998 dall'attuazione della delega non devono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato e per gli enti del settore pubblico, fa presente che l'ambito di competenza riguarda gli aspetti relativi al finanziamento della sanità, all'andamento della spesa nel complesso e nei settori. Ritiene, pertanto, utile esaminare singolarmente gli articoli dello schema in esame, al fine di valutare se gli oneri eventualmente introdotti da ciascuna disposizione risultino corredate di un'adeguata copertura, per poi approfondire gli aspetti più generali relativi alle modalità di finanziamento della sanità, al manifestarsi di scostamenti sistematici tra valutazioni preventive e consuntivi, soffermandosi sulla coerenza tra l'intervento nel settore sanitario e le misure relative al federalismo fiscale, in base a quanto recentemente approvato nell'ambito del collegato ordinamentale.

Nel procedere alla illustrazione dei singoli articoli per gli aspetti di quantificazione, dopo aver precisato di non avere ancora preso visione della integrazione della relazione tecnica, peraltro non verificata dal Tesoro, trasmessa in data odierna dal Ministero della sanità, sottolinea che

la relazione tecnica iniziale fornisce una valutazione puntuale di quattro disposizioni, valutando gli oneri complessivi in 44 miliardi circa; la quantificazione dei risparmi richiama, peraltro, in via generale alcuni aspetti in relazione ai quali dovrebbero derivare economie di spesa sufficienti a garantire la compensazione degli oneri (per un importo pari a circa 200 miliardi, nella misura dello 0,5 per cento della spesa sanitaria complessiva). Al fine di valutare la realizzabilità di tali risparmi, ritiene che la loro quantificazione dovrebbe essere più dettagliatamente articolata, anche attraverso la specificazione dei settori di spesa da cui dovrebbero derivare le economie attese. Rileva, inoltre, che la maggior parte degli oneri quantificati si manifestano rapidamente dopo l'entrata in vigore, mentre le misure di risparmio, in quanto di intervento strutturale sui meccanismi di spesa, richiedono periodi di tempo più lunghi per esplicare pienamente la propria efficacia; al riguardo, ricorda brevemente come gli interventi di riforma strutturale relativi a tutti i settori di spesa pubblica, approvati con le manovre correttive hanno tendenzialmente manifestato i propri effetti in tempi più lunghi di quelli preventivati. Sottolinea, quindi, che la mancata sincronia tra il manifestarsi degli effetti finanziari negativi e quelli positivi potrebbe comportare problemi di ordine finanziario a carico delle Regioni, che si potrebbero riflettere sul bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che nella relazione tecnica non sono prese in considerazione numerose disposizioni che sembrano comportare oneri: pur sottolineando che il risparmio atteso dal provvedimento nel suo complesso potrebbe comunque risultare idoneo a garantire la copertura per tutte le disposizioni, ritiene necessario acquisire le informazioni relative agli aspetti di quantificazione di ciascuna di esse. Dopo aver rinviato per un più puntuale elenco alla tabella riepilogativa della Nota di lettura del Servizio del bilancio, si sofferma su alcune delle disposizioni che sembrano produrre oneri pur non presentando una quantificazione, tra le quali ricorda le misure per l'inquadramento dei medici di guardia medica, l'istituzione dei comitati etici nazionali e regionali, gli incentivi per l'esclusività del rapporto di lavoro, gli squilibri previdenziali connessi con la riduzione del limite di età, i corsi di laurea per la dirigenza infermieristica, il funzionamento della Commissione per l'accreditamento.

Il relatore affronta poi le questioni di carattere generale legate alla struttura del Servizio sanitario nazionale in seguito alla riforma del 1992, ricordando brevemente la scelta del modello dei «quasi-mercati», mediante l'assunzione di funzioni di regolatore da parte dello Stato, i processi di aziendalizzazione e gli elementi di concorrenza introdotti anche nelle strutture pubbliche. Poiché non tutti gli aspetti della riforma sono stati attuati e alcune innovazioni hanno comportato risultati non desiderati – tra cui ricorda l'applicazione della remunerazione a tariffa per le prestazioni che ha comportato una diversa produzione delle medesime a seconda della convenienza della struttura nell'erogazione – ritiene si debba affrontare la questione relativa all'attuazione e alla correzione della riforma del 1992. Nell'illustrare l'attuale sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, tra cui ricorda l'IRAP, la partecipazione degli utenti e la fiscalità generale, fa presente che una ri-

levante fonte di finanziamento è attualmente rappresentata dal disavanzo; la decisione parlamentare si occupa, peraltro, solo di una parte del finanziamento della spesa sanitaria, deliberando sul Fondo sanitario nazionale che è una mera integrazione rispetto alle altre fonti di finanziamento. L'attuale procedura di determinazione del Fondo sanitario prevede la fissazione preliminare del fabbisogno in sanità, in sede di redazione del bilancio a legislazione vigente, modificato in base alle correzioni associate agli interventi di contenimento. La regolare sottostima della dotazione del Fondo sanitario nazionale, associata alla sovrastima dell'efficacia degli effetti di contenimento adottati, hanno comportato il manifestarsi di disavanzi e la conseguente necessità di procedere al loro ripiano: nell'autunno successivo, a causa della sottostima della previsione iniziale, si autorizzano quindi le ASL a spendere in misura superiore a quanto inizialmente programmato. Si sofferma, poi, sulla determinazione del fabbisogno sanitario basato sui livelli uniformi di assistenza, come fissati nel Piano sanitario nazionale in associazione con la quota capitaria, e sulla ripartizione successiva alle regioni in funzione degli abitanti: dopo aver evidenziato che tale ripartizione agisce con funzioni di riequilibrio rispetto alla spesa storicamente determinata, fa presente che le azioni di ripiano del disavanzo hanno fortemente controbilanciato l'azione di riequilibrio su base capitaria, comportando il fallimento dell'obiettivo fissato di riequilibrio della spesa su base storica: in altre parole, a causa delle procedure di ripiano dei disavanzi, si è verificato, in termini *ex-post*, che le regioni che hanno speso storicamente di più non hanno avuto il ridimensionamento delle risorse rispetto a quelle che spendevano di meno, come auspicato mediante la scelta della quota capitaria. Evidenzia, quindi, che il criterio del trattamento uniforme vorrebbe che anche nella ripartizione delle risorse destinate ai ripiani si seguisse il criterio del riequilibrio, ripartendo le risorse in base alla popolazione; poiché i bisogni di salute appaiono sostanzialmente diversi sul territorio nazionale, esprime, inoltre, alcune perplessità sul principio astrattamente determinato del livello uniforme di assistenza. In definitiva, occorrerebbe chiarire se il decreto legislativo può agire in direzione del superamento di tali squilibri finanziari, anche alla luce del fatto che l'articolo 1 sembra contenere *in nuce* un principio utilizzabile a tale scopo: la contestualità tra individuazione delle priorità assistenziali e determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alla tutela della salute. È però necessario che tale principio vada affermato con maggiore forza e soprattutto sia chiarito in che misura esso coinvolga effettivamente anche le Regioni. Un'altra questione di carattere generale che ha rilevanza prioritaria sul piano della programmazione della spesa sanitaria è il rapporto fra il contenuto dello schema di decreto in esame e le disposizioni sul federalismo contenute nel collegato fiscale recentemente approvato: solo un efficace raccordo fra i due testi e soprattutto una loro coerente attuazione potrà garantire quelle soluzioni a regime che consentono di parlare di programmazione.

Il sottosegretario GIARDA, nel dare atto al relatore di avere affrontato con molto impegno i temi della programmazione e del finanziamen-

to della spesa sanitaria e riservandosi ulteriori considerazioni appena avrà esaminato l'integrazione della relazione tecnica appena trasmessa dal Ministero della sanità, afferma che le norme del decreto considerate produttive di risparmi, anche se questi si realizzeranno con gradualità, produrranno effettivamente una disponibilità di risorse più che sufficiente per coprire gli oneri quantificati nella relazione tecnica originaria. Per quanto riguarda le norme considerate potenzialmente onerose nella Nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio, fa presente che molti degli istituti considerati, come ad esempio i direttori di distretto, sono già previsti nella legislazione vigente, così come alcune commissioni sono sostitutive di organi già esistenti con diverse denominazioni; per le commissioni di nuova istituzione, le disposizioni contenute nel decreto rinviano a provvedimenti futuri la definizione delle regole di funzionamento e pertanto possono essere considerate norme programmatiche. Peraltro, l'assenza di riferimenti a tali disposizioni nella relazione tecnica presuppone che esse non comportano oneri e che quindi ai rispettivi membri non saranno corrisposte indennità o gettoni di presenza. In merito alle ONLUS di cui all'articolo 10, il Sottosegretario fa presente che eventuali effetti finanziari connessi con l'accesso ai benefici previsti in generale per le organizzazioni «no profit» potranno prodursi in futuro, ma la dizione della norma non consente di dedurre un automatico accesso di esse alle agevolazioni fiscali previste per questo tipo di organismi. Nel rilevare che non esiste un obbligo per le università di garantire determinate attività formative, benché sembri individuato un diritto del settore sanitario a richiederle, fa presente che l'onerosità connessa con la figura del direttore socio-sanitario è soltanto eventuale e che la disposizione che fissa i nuovi limiti di età riguarda una platea così ridotta di soggetti da potersi ritenere insignificante. Con riferimento alla seconda parte della relazione, il sottosegretario Giarda concorda sull'esigenza di valutare molto attentamente, in sede di prima applicazione per l'anno 2000 se il principio di contestualità di cui al comma 3 dell'articolo 1 si traduca in una determinazione contestuale della valutazione dei fabbisogni di sanità da una parte e delle risorse finanziarie destinate alla tutela della salute dall'altra. In realtà, la quota capitaria per il 2000 è già fissata dal Piano sanitario vigente e, tra l'altro, incorpora una previsione che le regioni già considerano insufficiente. A suo avviso, dovrà comunque essere assicurato uno stretto collegamento fra il decreto legislativo in esame e i decreti attuativi della delega contenuta nel collegato fiscale, affinché entrambi diventino lo strumento idoneo a garantire la controllabilità della spesa sanitaria. Analogamente, concorda con la necessità di pervenire, sul piano del riparto delle risorse tra le regioni, ad una maggiore coerenza fra la nozione di quota capitaria e gli indicatori del fabbisogno sanitario i quali attualmente sono troppo differenziati sul territorio nazionale.

Il senatore FERRANTE, nel rilevare che i tempi a disposizione non consentono l'approfondimento che il decreto richiederebbe, chiede una verifica in tempi brevi da parte del Tesoro della relazione tecnica integrativa predisposta dalla Sanità; chiede altresì chiarimenti

sugli eventuali effetti finanziari del parere espresso dalla Conferenza unificata.

Il senatore AZZOLLINI si associa a tali richieste, rilevando che già la seduta odierna ha messo sufficientemente in luce l'esigenza di chiarire gli effetti finanziari di molte disposizioni, nonché di avere dal Governo una interpretazione univoca di tali effetti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**266<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario Vigevani risponde all'interrogazione n. 3-02791, facendo presente che l'interrogante lamenta che la Tenenza della Guardia di Finanza di Sassuolo (Modena) da alcuni anni sottopone a verifiche e controlli sistematici l'attività dei circoli in cui si svolge per i soli soci, in particolare anziani, il gioco della tombola, nella presunzione di una considerevole evasione fiscale legata a tale gioco, con specifico riferimento alla omessa effettuazione delle ritenute d'acconto, nella misura del 25 per cento, sui premi ai vincitori consistenti in «buoni acquisto». Tutto ciò in contrasto con l'orientamento manifestato in proposito dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, che ha costantemente ribadito il principio secondo il quale «sotto il profilo fiscale, in caso di gioco della tombola effettuato in autogestione ed in ambito privato e rivolto a soci, il circolo, il gruppo di volontariato, l'associazione di promozione sociale non sono tenuti al versamento della ritenuta d'acconto».

Dopo aver ricordato la richiesta di conoscere se l'attività di controllo da parte della Guardia di Finanza trovi fondamento in nuove e differenti normative o direttive specifiche dell'Amministrazione finanziaria, l'oratore dichiara che, in merito all'assoggettabilità ad autorizzazione delle tombole svolte da associazioni e circoli privati ed all'obbligo posto a carico delle medesime del pagamento delle ritenute sui premi e

sulle vincite derivanti dalla sorte (in particolare dallo svolgimento del gioco della tombola), il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che la normativa tuttora vigente (articolo 40 del Regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, così come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384) prevede che l'Amministrazione finanziaria possa autorizzare unicamente «le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile».

La circolare n. 6 del 18 settembre 1990, emanata dalla soppressa direzione generale per le entrate speciali, ha chiarito che tale normativa, per quanto attiene il richiamo ai soggetti di cui agli articoli «14 e seguenti del Codice civile», ha inteso legittimare allo svolgimento delle manifestazioni in parola non solo le associazioni e le fondazioni riconosciute e dotate di personalità giuridica, ma anche i comitati, nonché le associazioni non riconosciute, disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del Codice stesso.

I circoli ricreativi privati si configurano, in genere, come associazioni non riconosciute per cui, sulla base di quanto detto, essi debbono considerarsi soggetti legittimati a svolgere le manifestazioni in parola.

In conformità all'indirizzo giurisprudenziale formatosi a seguito della sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Corte suprema di Cassazione, recepita dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 47/E del 10 settembre 1998 – prosegue il Sottosegretario – lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuno specifico regime autorizzatorio e, quindi, non sanzionabile né penalmente né amministrativamente, quando il gioco medesimo sia svolto in ambito «strettamente familiare e privato».

Pertanto, ove i giochi di sorte siano resi noti unicamente ai soci iscritti e si svolgano nel circoscritto ambito del circolo, mancando l'elemento della «pubblicità» cui fa riferimento la citata sentenza, possono essere svolti liberamente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In ordine, poi, all'assoggettabilità alla ritenuta alla fonte delle vincite derivanti dalle manifestazioni di sorte (prevista dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) il Dipartimento ha precisato che, ove trattasi di iniziative che possano essere svolte liberamente alle condizioni illustrate in precedenza, è esclusa l'applicazione della ritenuta sui premi o sulle vincite, atteso che (ai sensi del secondo comma del citato articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), «l'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati».

Conseguentemente l'autorità dei competenti uffici operativi dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza non potrà che uniformarsi a tale orientamento.

Il senatore GUERZONI si dichiara soddisfatto della risposta, che corrisponde, pienamente tra l'altro, al consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla materia, avendo essa chiarito che non sono assoggettabili ad imposizione i proventi delle tombole organizzate in circoli a carattere privato.

Il presidente ANGIUS dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**311<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

**(132) MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti**

**(179) MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive**

**(1116) COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori**

**(1437) NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado**

**(2265) SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali**

**(2315) SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica**

**– e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è

stato approvato, con riferimento al disegno di legge n. 2881, un emendamento sostitutivo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 13, con conseguente preclusione degli emendamenti presentati ai suddetti articoli. Ricorda altresì che la votazione sull'articolo 1 era stata accantonata proprio in considerazione del rilievo rivestito dal predetto «maxi emendamento». Avverte pertanto che l'esame riprenderà dalla votazione dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto del 6 aprile scorso).

Il relatore ASCIUTTI fa osservare che, a seguito del ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6, restano da votare solo gli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.7, fra essi analoghi. Peraltro, i commi 2 e 3 di tali emendamenti sono confluiti nel «maxi emendamento» già accolto dalla Commissione, mentre il comma 1 è sostanzialmente analogo all'articolo 1 del disegno di legge n. 2881. Invita pertanto i rispettivi presentatori a ritirarli e la Commissione ad approvare il testo già approvato dalla Camera dei deputati.

I senatori BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI e MONTICONE ritirano gli emendamenti presentati. La Commissione concorda pertanto sull'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti. Per assenza dei proponenti dichiara poi decaduti gli emendamenti 6.1 e 6.5.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo, i cui contenuti sono a suo giudizio confluiti nel «maxi emendamento» già approvato dalla Commissione. Illustra altresì l'emendamento 6.20, presentato in subordine al 6.2, volto ad espungere quanto meno il riferimento ai diplomi di laurea, atteso il diverso assetto conferito dal «maxi emendamento» alle Accademie e Conservatori, come riformati.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 6.16 associandosi alle considerazioni del senatore Lombardi Satriani sul 6.2.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrati gli emendamenti 6.12 e 6.13, soffermandosi invece ad illustrare il 6.14.

Il relatore ASCIUTTI richiama l'attenzione della Commissione sui contenuti dell'articolo 6, come trasmesso dalla Camera dei deputati: il comma 1 riguarda la validità dei diplomi conseguiti anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento; il comma 2 attiene ai diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica; il comma 3 prevede la possibilità di istituire corsi integrativi per i possessori di diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore del provvedimento, per il conseguimento del diploma di laurea.

Per quanto riguarda il comma 1, ferma restando l'inopportunità di stabilire per legge l'equiparazione dei diplomi conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge ai diplomi di laurea, ritiene tuttavia indispensabile sancire che tali diplomi mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. A tal fine egli ha pertanto presentato l'emendamento 6.100, che assorbe il 6.13 del senatore Rescaglio.

Per quanto riguarda invece il comma 2, egli dichiara di ritirare l'emendamento 6.3 e di convergere sul 6.14 del senatore Rescaglio.

Per quanto riguarda infine il comma 3, egli ritiene opportuno mantenerlo, modificandolo tuttavia nel senso di precisare che i corsi integrativi sono finalizzati al conseguimento non già dei diplomi di laurea, bensì dei diplomi accademici e rinviando a tal fine ai regolamenti previsti al comma 7 dell'articolo 2, nel testo del «maxi emendamento». Egli ha pertanto presentato l'emendamento 6.101, che assorbe il 6.20 del senatore Lombardi Satriani.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti presentati (6.6 e 6.7).

Il senatore NAVA dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Il senatore MARRI illustra invece il 6.10 e rinuncia ad illustrare il 6.15 (cui appone la propria firma) e il 6.11.

La senatrice BRUNO GANERI illustra infine il 6.18 e dà per illustrati il 6.17 e 6.19.

Sugli emendamenti all'articolo 6 si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2, 6.16, 6.15, 6.17, 6.7, 6.9, 6.11 e 6.19, favorevole sul 6.12 e sul 6.14 ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 6.6, 6.8, 6.10 e 6.18. Raccomanda invece l'approvazione dei propri emendamenti 6.100 e 6.101, al contempo invitando al ritiro i presentatori degli emendamenti 6.13 e 6.20, da essi rispettivamente assorbiti.

Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.101 del relatore e si associa al parere da quest'ultimo reso sui restanti emendamenti. In particolare egli ritiene che, con le correzioni proposte dagli emendamenti del relatore e da quelli sui quali lo stesso si è espresso favorevolmente, l'articolo 6 sia opportuno e condivisibile. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli, rimettendosi peraltro alla Commissione in caso contrario.

Si passa alle votazioni.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, preso atto che le modifiche suggerite dagli emendamenti del relatore e del senatore Rescaglio sgombrano il campo da qualunque possibile equivoco sulla collocazione degli istituti riordinati, conviene sul mantenimento dell'articolo e ritira l'emendamento 6.2. Ritira altresì l'emendamento 6.20, convergendo sul 6.101 del relatore.

Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 6.16.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 6.12.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 6.13 e converge sul 6.100 del relatore che, posto ai voti, risulta accolto.

I senatori BRIGNONE, NAVA, MARRI e BRUNO GANERI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.6, 6.8, 6.10 e 6.18, aggiungendo le proprie firme all'emendamento 6.14 che, posto ai voti, è accolto con conseguente preclusione degli emendamenti 6.15 e 6.17.

I senatori BRIGNONE, NAVA, MARRI e BRUNO GANERI ritirano poi, rispettivamente, gli emendamenti 6.7, 6.9, 6.11 e 6.19, aggiungendo le proprie firme all'emendamento 6.101 che, posto ai voti, è accolto così come – con separata votazione – l'articolo 6 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 9.2, soppressivo dell'intero articolo, presentato in coerenza con il nuovo impianto sancito dal «maxi emendamento» già approvato dalla Commissione. Illustra altresì gli emendamenti 9.8 e 9.7, presentati in subordine al 9.2, al fine di espungere quanto meno il riferimento agli «ISDA» nel caso in cui la Commissione non convenisse con la soppressione dell'intero articolo.

Il senatore MARRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 9.4.

I senatori MONTICONE, BRUNO GANERI e RESCAGLIO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 9.5, 9.6 e 9.3.

L'emendamento 9.1 è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Su tali emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo: il relatore ASCIUTTI si esprime in senso favorevole sia agli emendamenti interamente soppressivi sia agli emendamenti 9.8, 9.7 e 9.3, qualora non fosse accolta la soppressione; il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 9.2 (identico al 9.4, al 9.5 e al 9.6), con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

L'emendamento 9.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 10.2, anch'esso presentato in coerenza con il «maxi emendamento».

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 10.9.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 10.8 (cui appone la propria firma) e l'emendamento 10.6.

La senatrice BRUNO GANERI dà per illustrato l'emendamento 10.10. Ad un quesito del senatore MASULLO (che richiama l'attenzione della Commissione sulla incongruità del riferimento alla laurea contenuto nel suddetto emendamento), ella risponde che l'emendamento è comunque subordinato alla soppressione dell'intero articolo, cui ella stessa accede in via principale. Ritira poi l'emendamento 10.11.

Il relatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 10.4 osservando che il rinvio operato dall'articolo 10, nel testo trasmesso dalla Camera, al provvedimento di riforma dei cicli scolastici è del tutto improprio, stante l'incertezza che ancora caratterizza tale provvedimento.

Il senatore NAVA ritira l'emendamento 10.5.

Il senatore RESCAGLIO dà infine per illustrato l'emendamento 10.7.

Su tali emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo: il relatore ASCIUTTI manifesta consenso rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti (invitando in particolare al ritiro il presentatore dell'emendamento 10.7); il sottosegretario GUERZONI si associa al parere favorevole del relatore sulla soppressione dell'articolo e al parere contrario reso sugli altri emendamenti. Per quanto riguarda in particolare il 10.10, si rimette tuttavia alla Commissione pur rimarcandone l'incongruenza con l'impianto generale del provvedimento, relativo alla formazione post-secondaria.

Si passa quindi alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento soppressivo 10.2 (identico al 10.9), con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.



Si passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti.

L'emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice BRUNO GANERI dà per illustrato l'emendamento 11.5.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 11.2 che, su suggerimento del relatore ASCIUTTI, modifica nel senso di sostituire le parole «Agli ISDA» con le seguenti «Alle istituzioni di cui all'articolo 1».

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 11.4, identico all'11.2, e conviene con la modifica suggerita dal relatore.

Il senatore PACE dà per illustrato l'emendamento 11.3.

Il relatore ASCIUTTI invita la senatrice Bruno Ganeri e il senatore Pace a ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 11.5 e 11.3, su cui altrimenti il parere sarebbe contrario; si esprime invece in senso favorevole sugli emendamenti 11.2 e 11.4, come modificati.

Il sottosegretario GUERZONI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BRUNO GANERI e il senatore PACE ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 11.5 e 11.3.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 11.2 (identico all'11.4), come modificato, nonché – con separata votazione – l'articolo 11 come emendato.

Si passa all'esame degli articoli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 in quanto la materia da essi trattata è confluita nel «maxi emendamento» già approvato dalla Commissione. Ritira altresì l'emendamento 11.0.4, in quanto incoerente rispetto all'impianto assunto dal provvedimento. Mantiene invece l'emendamento 11.0.3, che illustra.

Anche il senatore MONTICONE ritira gli emendamenti 11.0.5 e 11.0.7 e mantiene l'emendamento 11.0.6, che rinuncia ad illustrare.

Con riferimento agli emendamenti 11.0.3 e 11.0.6, tra loro identici, il senatore BISCARDI osserva che la rubrica è pertinente solo al primo dei due commi di cui constano. Propone pertanto di sdoppiare i due commi in due articoli separati, di cui il primo caratterizzato dalla mede-

sima rubrica («Diritto allo studio») e il secondo caratterizzato da una rubrica del seguente tenore «Norma transitoria e finale».

Su tali emendamenti, anche nella riformulazione suggerita dal senatore Biscardi, il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario GUERZONI si associa al relatore.

I senatori LOMBARDI SATRIANI e MONTICONE accedono al suggerimento del senatore Biscardi e modificano conseguentemente i rispettivi emendamenti che, posti ai voti in un'unica votazione, risultano approvati come modificati.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

L'emendamento 12.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 12.100 che, posto ai voti, risulta accolto previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, in una riformulazione suggerita dal senatore MONTICONE.

La Commissione accoglie infine l'articolo 12, come modificato.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore ASCIUTTI, considerata l'unanimità registrata nelle votazioni sul provvedimento in esame, propone di richiederne alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice PAGANO e i senatori MONTICONE e NAVA si esprimono in senso favorevole alla proposta del relatore a nome dei rispettivi Gruppi.

I senatori RONCONI, MARRI e BRIGNONE si riservano di far conoscere gli orientamenti dei rispettivi Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3167-B) *Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 29 aprile scorso.

Il senatore BRIGNONE rileva come il titolo del disegno di legge in esame, pur assai articolato, non ricomprenda tutto il variegato spettro di interventi previsti nell'articolato, esprimendo pertanto rammarico per il fatto che provvedimenti pur utili si arricchiscano – specie vicino a scadenze elettorali – di disposizioni scarsamente attinenti. In merito a specifici profili, esorta a una chiarezza di intenti (evitando altresì sovrapposizioni di interventi) circa l'azione a favore del teatro La Fenice di Venezia e a far sì che sia consentito a tutti gli insegnanti un libero accesso ai musei. Per quanto concerne l'articolo 6, si evidenziano – a suo avviso – sovrapposizioni con la disciplina vigente in materia di celebrazioni e comitati nazionali. È ad ogni modo positivo, in particolare, il cenno ivi previsto alla valorizzazione della cultura locale, pur palesandosi come di dubbia congruità il riferimento all'anno 2000, contenuto nel testo. Sarebbe stato inoltre opportuno far qui richiamo alle minoranze linguistiche, riguardate sotto il loro profilo culturale. Riguardo alla ricostruzione e al restauro della Basilica di Noto, infine, si interroga su quale sia il ruolo della regione Sicilia in materia di beni culturali, posto che lo statuto speciale di quella regione ad essa conferisce in materia competenze esclusive.

Richiamate l'esigenza di chiarire i criteri della ripartizione tra soprintendenze delle risorse oggetto dell'articolo 8 nonché la prospettiva di un inserimento delle disposizioni dell'articolo 9 nel testo unico in materia di beni culturali in corso di elaborazione, si sofferma conclusivamente sulla istituzione di nuovi musei, in particolare sollecitando che la casa museo Galimberti in Cuneo sia fruibile anche dal punto di vista didattico. Non meno auspicabili sono adeguati interventi di ricostruzione attivati dallo Stato (al pari di quanto avviene per la basilica di Noto) a favore della Chiesa della Madonna degli Angeli di Cuneo, crollata nel 1996. Invita a questo riguardo i colleghi che già si espressero favorevolmente in Aula sul suo ordine del giorno a ribadire il loro consenso, riconoscendo così il principio che quel bene culturale è almeno altrettanto degno di attenzione da parte dello Stato quanto altri beni culturali ricompresi nel provvedimento in esame.

Il senatore BISCARDI esprime sorpresa e meraviglia per la riscrittura, da parte della Camera dei deputati, delle disposizioni relative all'attività didattica nei musei. In tal modo è stato ridimensionato un aspetto del provvedimento cui la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato aveva prestatato peculiare attenzione, considerandolo anzi una delle acquisizioni più significative dell'intero disegno di legge. Annuncia a questo riguardo l'intenzione di reinserire quelle disposizioni con apposito emendamento al disegno di legge n. 3974, recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali, di cui la Commissione ha recentemente avviato l'esame. Ribadisce ad ogni modo la propria sorpresa innanzi all'atteggiamento della Commissione cultura della Camera dei deputati.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI non condivide lo stupore testé espresso dal senatore Biscardi, alla luce della logica che presiede al bicameralismo, ritenendo semmai sorprendente diverso profilo, ossia la

reazione che in un ramo del Parlamento suole registrarsi avverso alle modifiche deliberate nell'altro, come ha bene evidenziato proprio l'iter delle proposte relative alla riforma di Accademie e Conservatori. Per quanto concerne le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al testo in esame, talune appaiono pienamente condivisibili, come l'intento di valorizzazione della cultura locale, altre invece risultano dettate da una concezione tradizionale, ad esempio quelle relative alla funzione didattica dei musei, che nella formulazione della Commissione rispondeva di contro a una volontà di promozione di consapevolezza storiografica e culturale, appieno sensibile alle sollecitazioni di una cultura che dibatta criticamente su se stessa. Si associa pertanto alle critiche mosse dal senatore Biscardi.

Riguardo infine alla problematica delle istituzioni culturali, rileva – a costo di parere ripetitivo – come ancora una volta le sole istituzioni ritenute degne di attenzione siano dislocate nel Nord, perpetuandosi così una scarsa sollecitudine per il Mezzogiorno. Auspica che si abbia in questa materia una cura finalmente paritetica per tutte le aree del Paese, senza protrarre disparità nella considerazione delle istituzioni degne di tutela.

Il senatore TONIOLLI concorda con le osservazioni testé formulate circa l'inopportuna soppressione, da parte della Camera dei deputati, di alcune significative disposizioni in materia di funzione didattica dei musei. Formula inoltre interrogativi circa i trasferimenti di fondi a favore del teatro La Fenice di Venezia attingendo a risorse destinate ad interventi diversi, secondo procedimento che lascia intravedere elementi di non efficiente amministrazione.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta odierna della Commissione, è posticipata a domani, giovedì 20 maggio, alle ore 14,50.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881****Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

LOMBARDI SATRIANI

*Sopprimere l'articolo.*

**6.16**

MONTICONE

*Nella rubrica, sostituire la parola: «Equipollenza» con la seguente: «Validità».*

**6.12**

RESCAGLIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea. I diplomi analogamente conseguiti a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1 sono equiparati ai diplomi di specializzazione».

**6.5**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «sono equiparati ai diplomi di laurea» fino alla fine del comma con le seguenti: «mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione».*

**6.100**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole da: «sono equiparati ai diplomi di laurea» fino alla fine del comma con le seguenti: «mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento».*

**6.13**

RESCAGLIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio.»

**6.3**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio.»

**6.6**

BRIGNONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio.»

**6.8**

NAVA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio.»

**6.10**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio.»

**6.18**

BRUNO GANERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademie».

**6.14**

RESCAGLIO

*Al comma 2, dopo le parole: «ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado» inserire le seguenti: «e, contestualmente, congiuntamente».*

**6.15**

PACE

*Al comma 2, dopo le parole: «ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado» inserire le seguenti: «e, contestualmente, congiuntamente».*

**6.17**

BRUNO GANERI

*Sopprimere il comma 3.*

**6.4**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sopprimere il comma 3.*

**6.7**

BRIGNONE

*Sopprimere il comma 3.*

**6.9**

NAVA

*Sopprimere il comma 3.*

**6.11**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sopprimere il comma 3.*

**6.19**

BRUNO GANERI

*Al comma 3, sostituire le parole: «al fine del conseguimento del diploma di laurea» con le seguenti: «al fine del conseguimento dei diplomi accademici secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti dicui all'articolo 2, comma 7, lettera h)».*

**6.101**ASCIUTTI, *relatore*

*In subordine all'emendamento 6.2, al comma 3, sostituire le parole: «al fine del conseguimento del diploma di laurea» con le seguenti: «al fine del conseguimento dei diplomi accademici».*

**6.20**

LOMBARDI SATRIANI



**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo*

**9.2**

LOMBARDI SATRIANI

*Sopprimere l'articolo.*

**9.4**

PACE

*Sopprimere l'articolo.*

**9.5**

MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.*

**9.6**

BRUNO GANERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (Accademie non statali e istituti musicali pareggiati). – 1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

**9.1**

PASSIGLI

*In subordine all'emendamento 9.2, alla rubrica sostituire la parola: «ISDA» con le seguenti: «settore dell'alta formazione artistica e musicale».*

**9.8**

LOMBARDI SATRIANI

*In subordine all'emendamento 9.2, al comma 1, sostituire la parola: «ISDA» con le seguenti: «le istituzioni di cui all'articolo 1».*

**9.7**

LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «alle istituzioni scolastiche ed universitarie» con le seguenti: «alle istituzioni scolastiche, a quelle di livello superiore, universitarie o equiparate».*

**9.3**

RESCAGLIO

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**«Art. 9-...***(Diritto allo studio)*

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3».

**9.0.1**

PASSIGLI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

**10.2**

LOMBARDI SATRIANI

*Sopprimere l'articolo.*

**10.9**

MONTICONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea*). – 1. Negli ISDA rimangono attivi tutti i corsi previsti attualmente nei conservatori di musica e nell'accademia di danza. Tali corsi costituiscono i corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea in base alle esigenze e ai criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*). La frequenza di detti corsi, per il lungo periodo necessario all'apprendimento professionale delle discipline pratiche musicali e coreutiche, resta indipendente da altra frequenza in altro ordine di scuola e da corrispondenze di percorso con riferimento all'età degli allievi, e disciplinata in modo da consentire la frequenza degli allievi iscritti alla scuola media, alla scuola secondaria superiore e ad altri corsi universitari».

**10.8**

PACE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea*). – 1. Negli istituti superiori e negli istituti afferenti rimangono attivi i corsi finalizzati al conseguimento del diploma. Tali corsi costituiscono i corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea in base alle esigenze e ai criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*). La frequenza di detti corsi resta indipendente da altra frequenza in altro ordine di scuola e da corrispondenze di percorso con riferimento all'età degli allievi, e disciplinata in modo da consentire la frequenza degli allievi iscritti alla scuola media, alla scuola secondaria superiore e ad altri corsi universitari».

**10.10**

BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici» *con le seguenti:* «Con apposito disegno di legge».

**10.3**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici» *con le seguenti:* «Con apposito disegno di legge».

**10.4**

BRIGNONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici» *con le seguenti:* «Con apposito disegno di legge».

**10.5**

NAVA

*Al comma 1, sostituire le parole: «Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici» con le seguenti: «Con apposito disegno di legge».*

**10.6**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici» con le seguenti: «Con apposito disegno di legge».*

**10.11**

BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «non universitari» con le seguenti: «di livello secondario»; conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «non universitari» con le seguenti: «di livello secondario».*

**10.7**

RESCAGLIO

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

PASSIGLI

*Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, sostituire le parole: «Agli ISDA» con le seguenti: «Agli istituti superiori».*

**11.5**

BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole «Agli ISDA» con le seguenti «Alle istituzioni riordinate ai sensi degli articoli 2 e 2-bis».*

**11.2**

LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole «Agli ISDA» con le seguenti «Alle istituzioni riordinate ai sensi degli articoli 2 e 2-bis».*

**11.4**

MONTICONE

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «compatibilmente alla autorizzazione e alle esigenze dettate dalla sovrintendenza per i beni architettonici e monumentali».*

**11.3**

PACE

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Politecnici delle arti)*

1. Con decreto del Ministro sono determinati i requisiti per la costituzione da parte degli istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale, riordinati ai sensi della presente legge, di Politecnici delle arti quali centri di eccellenza didattica, scientifica ed artistica, tenuto conto, tra l'altro, della contiguità territoriale e della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa. Ai Politecnici delle arti, da istituire con decreto del Ministro, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, nonché, per quanto riguarda il personale, di cui all'articolo 6 alla costituzione dei predetti politecnici possono partecipare, tenuto conto dei medesimi criteri, anche le Università».

**11.0.1**

LOMBARDI SATTRIANI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)*

1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.»

**11.0.2**

LOMBARDI SATTRIANI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)*

1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.»

**11.0.5**

MONTICONE

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Diritto allo studio)*

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3.

**11.0.3**

LOMBARDI SATTRIANI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Diritto allo studio)*

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3.

**11.0.6**

MONTICONE

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Formazione artistica non universitaria)*

1. Alle istituzioni non riordinate in istituti d'istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

**11.0.4**

LOMBARDI SATRIANI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-...»**

*(Formazione artistica non universitaria)*

1. Alle istituzioni non riordinate in istituti d'istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

**11.0.7**

MONTICONE

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole «Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge», inserire le seguenti: «nei rispettivi territori».*

**12.100**

ASCIUTTI, *relatore*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**289ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C08ª, 0005°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ERROI, dopo aver ricostruito l'attuale situazione concernente l'erogazione dei servizi postali – effettuata in parte dal servizio pubblico e in parte dalle agenzie di recapito private – sottolinea che lo schema di decreto in esame non rappresenta soltanto un'estensione della riserva a favore delle Poste S.p.A. ma ha l'obiettivo di regolare l'erogazione di questi servizi che finora hanno comportato ampi vantaggi per aziende private le quali, operando nei settori più remunerativi del mercato, non si sono fatte carico del costo del servizio universale che invece l'azienda postale è obbligata a garantire. Ritiene tuttavia che i problemi occupazionali che il provvedimento potrebbe comportare con la nuova definizione dei modi di erogazione dei servizi postali sia questione che deve essere attentamente valutata sia dal Parlamento sia dall'Esecutivo, ferma re-



stando comunque la necessità di riservare almeno analoga considerazione ai problemi occupazionali, ben più consistenti, dell'azienda postale pubblica. La soluzione a questo problema può comunque essere rappresentata da una rete di collaborazione tra l'azienda postale pubblica e quelle private. Vi sono invece parti dello schema di decreto sulle quali si rende forse necessario un approfondimento. In particolare, appare discutibile tutta la parte riguardante la posta ibrida e quella relativa all'apertura della rete postale agli operatori privati che potrebbe semplicemente tradursi in un costo aggiuntivo per l'azienda. Richiama infine l'attenzione della Commissione e del Governo sulla formulazione di norme che non consentano una svendita di questo servizio agli operatori stranieri.

Il senatore BOSI esprime una posizione fortemente critica tanto nei confronti del provvedimento in esame quanto sul piano di impresa presentato dalle Poste S.p.A dato che le due cose sono concettualmente collegate. Ritiene infatti che il recepimento della direttiva europea, lungi dal rappresentare uno stimolo al riordino del settore postale finalizzato ad un recupero della qualità nella distribuzione della posta da parte dell'azienda pubblica rappresenti piuttosto una restrizione della concorrenza nel settore. Il provvedimento, infatti, non stimola l'azienda pubblica ad una riconquista di quote di mercato mediante un aumento dell'efficienza ma prevede un allargamento della riserva che avrà l'effetto di un ulteriore restringimento dello stimolo competitivo. I rimedi che il decreto propone rischiano pertanto di essere peggiori dei mali rappresentati dalla presenza di agenzie di recapito private in nicchie remunerative del mercato e non coinvolte nel sostegno dei costi del servizio universale. Anche il rapporto tra servizio pubblico e agenzie di recapito rimane senza soluzione sia in termini di problemi occupazionali che potrebbero sorgere all'atto della sua applicazione sia in relazione ai criteri delle future concessioni che non risultano definiti. Ritiene infine necessario che il Parlamento ed il Governo valutino con attenzione l'opportunità di un potenziamento dell'azienda pubblica e delle spese conseguenti in vista di una prospettiva di futura liberalizzazione del settore già delineata dalla direttiva n. 97/67.

Il senatore BORNACIN osserva che con questo provvedimento il sistema delle Poste in Italia farà un passo indietro, in quanto non si incrementa la qualità del servizio offerto dalla società Poste Italiane e nel contempo si escludono da importanti fette di mercato operatori privati che stavano producendo un servizio qualitativamente accettabile. D'altra parte, le critiche al provvedimento sono giunte anche da autorevoli studiosi e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sulla qualità del servizio, inoltre, ricorda che la Commissione sta svolgendo da tempo un'indagine conoscitiva dalla quale è emerso il livello inaccettabile di operatività delle Poste nazionali.

Nell'annunciare pertanto che il suo Gruppo, con un atteggiamento costruttivo, sottoporrà al relatore una serie di condizioni da introdurre nel parere e volte a migliorare il provvedimento soprattutto per quanto

attiene alle garanzie di concorrenza e di efficienza, auspica che si possa risolvere il conflitto in atto tra Poste italiane e gli operatori privati in modo da garantire anche i livelli occupazionali.

Il senatore LAURO ritiene che la Commissione non sia in grado di pronunciarsi sul provvedimento a causa delle reticenze sia del Governo sia dei vertici di Poste italiane spa. Queste reticenze riguardano in particolare i costi effettivi del servizio universale: in un Paese moderno non è accettabile che non si conosca il costo del servizio universale, dal quale partire per poter stabilire, attraverso una pubblica gara, quale soggetto sia il più idoneo ad accollarselo per garantirne la migliore qualità. In Italia, invece, per salvare una società inefficiente e in grave *deficit*, si penalizzano gli operatori privati.

Secondo stime della Commissione europea, in Italia il costo del servizio universale è superiore a quello di Paesi come la Svezia e la Norvegia che hanno difficoltà geografiche maggiori del nostro.

Lamenta poi l'assenza del Governo nella fase di controllo nell'operato di Poste italiane: in particolare, esso continua a non richiedere la necessaria separazione contabile. Nel contempo, le Poste straniere funzionano perfettamente e creano profitto, mentre le nostre perdono 2.600 miliardi e forniscono un servizio scadente.

Rileva poi che, per quanto riguarda i rapporti tra le Poste italiane e gli operatori privati, il ministro Cardinale non si è espresso in Commissione coerentemente con quanto da lui affermato in un recente convegno della CGIL. Dopo aver fornito dati sui volumi di traffico e sui tempi di consegna in Italia e negli altri Paesi europei (dai quali emerge che il nostro Paese è all'ultimo posto) fa presente che, oltretutto, Poste italiane ha una penetrazione nel mercato del 96 per cento, con un surplus di fatturato che non si comprende come la società possa recuperare nell'attuale situazione. Rileva inoltre discrasie tra il provvedimento in esame e la direttiva europea, che ammette una pluralità di fornitori del servizio, mentre lo schema di decreto indica un solo fornitore. In sostanza, il provvedimento tende con ciò a reintrodurre situazioni di monopolio che la normativa europea esclude nettamente.

Conclude quindi auspicando profonde modifiche allo schema di decreto riservandosi di fornire al relatore le sue osservazioni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**260ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0117ª)

Il presidente SCIVOLETTO richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sull'esigenza di affrontare in tempi brevissimi i problemi determinatisi per il settore della pesca in seguito alle operazioni di guerra in atto nei Balcani. Nel ricordare la gravissima situazione economica in cui versano attualmente gli operatori del settore operanti nel mare Adriatico e le proposte avanzate dalle organizzazioni professionali del settore, propone alla Commissione di prevedere, con la massima tempestività (possibilmente già nella prossima settimana), un'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro De Castro per approfondire quali provvedimenti (a livello nazionale e d'intesa con l'Unione europea) il Governo intenda adottare per affrontare la grave emergenza determinatasi.

Il presidente Scivoletto richiama altresì l'attenzione del Rappresentante del Governo sulla richiesta, già avanzata nel corso della discussione sull'A.S. 3358 dal senatore Germanà (nella seduta del 21 aprile scorso), di acquisire il testo in lingua italiana del progetto *Adriamed*, al fine di consentire una valutazione dell'iniziativa.

Il senatore BARRILE, nel ringraziare il Presidente per la tempestività della proposta avanzata, conviene sull'opportunità di concordare quanto prima un'audizione del ministro De Castro (eventualmente prevedendo preliminarmente un'audizione, anche informale, delle organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca).

Il senatore BONATESTA conviene sulla proposta avanzata dal Presidente, ritenendo che i problemi della pesca, già da tempo sul tappeto, sono meritevoli di ancora maggiore attenzione e richiedono non solo provvedimenti contingenti ma effettivamente «risarcitori» (a carico dei Fondi europei).

Il senatore BEDIN, nel segnalare che la sua regione risulta fra le più colpite, conviene sull'opportunità e l'urgenza di un'audizione dedicata ad approfondire le iniziative che il Governo intende adottare a sostegno del settore della pesca: a tale riguardo ritiene opportuno che la Commissione possa farsi promotrice anche di un apposito strumento di indirizzo al Governo (nelle forme procedurali consentite dal Regolamento) al fine di richiamare l'attenzione sull'esigenza di evitare che altri settori economici finiscano per «scaricare» gli effetti della guerra sul settore primario (anche a sostegno di una più forte iniziativa del Governo italiano in ambito internazionale).

Il senatore BETTAMIO, nel convenire sull'opportunità di un'audizione del ministro De Castro in tempi brevissimi sui problemi segnalati, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'esigenza che il responsabile politico del Dicastero assuma adeguate iniziative cautelative nei confronti dell'Unione europea, al fine di assicurare la praticabilità di un'iniziativa di sostegno al settore (e anche per reperire le adeguate coperture finanziarie).

Il presidente SCIVOLETTO prende atto dell'orientamento unanime emerso in Commissione in ordine all'esigenza di prevedere, ove possibile già nella prossima settimana, un'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro De Castro in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere a sostegno del settore della pesca, gravemente danneggiato dagli effetti delle operazioni belliche nel mare Adriatico.

Il sottosegretario FUSILLO, prendendo atto delle sollecitazioni pervenute dalla Commissione, assicura il suo impegno a fornire la documentazione richiesta relativamente al progetto *Adriamed*.

La Commissione prende atto.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che è stata già svolta la relazione illustrativa, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO rileva preliminarmente che il provvedimento all'esame tende a sistemare sul piano giuridico situazioni legislative obsolete o carenti o non più rispondenti alla normativa comunitaria. In ordine all'articolo 1 (che evoca il problema dell'istituzione di un organismo di certificazione non ancora avvenuta) concorda con l'affidamento, nelle more di tale istituzione, dei compiti di certificazione a società private esistenti, auspicando che a tale istituzione si possa provvedere nell'ambito della riforma dell'AIMA. Dopo aver ricordato che la disposizione di cui all'articolo 2 (relativa a una somma già stanziata con la manovra di bilancio 1999) consente di rifondere l'AIMA delle somme ridotte dalla Comunità per l'incameramento delle multe sulle quote latte, al fine di consentire i pagamenti dovuti ai produttori agricoli, il senatore Cusimano conviene sulla soppressione dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari (prevista dall'articolo 3), chiedendosi però cosa succederà dei sette prodotti ortofrutticoli non regolamentati nell'ambito della UE, nonché dei fiori e delle piante ornamentali, prodotti che (in particolare per quel che riguarda la floricoltura) non hanno certo carattere residuale, diversamente quindi da quanto affermato nella relazione illustrativa al provvedimento: a tale riguardo ritiene opportuno che dalla Commissione parta una richiesta al Governo italiano e alla UE di prevedere una disciplina comunitaria anche per tali prodotti.

Dopo aver convenuto sull'opportunità della riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 1998 (per superare le perplessità della UE), ritiene dovuto il rifinanziamento di cui all'articolo 5, mentre, in ordine alle disposizioni dell'articolo 6, stigmatizza il comportamento delle regioni (che avrebbero dovuto essere interessate all'acquisizione dei compiti delle *ex* società di forestazione) che ha generato una situazione di stallo, tale da richiedere l'adozione delle normative in esame: ritiene che il Parlamento dovrà quanto prima affrontare il problema del funzionamento delle regioni, sia sotto il profilo dell'efficacia dell'azione politica che dell'attività burocratica. Conviene infine sull'opportunità della devoluzione al MIPA dell'Istituto di sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 3, auspicando che ciò possa preludere a quella riforma degli istituti di ricerca e di sperimentazione da tempo attesa.

Il senatore BUCCI osserva che il provvedimento in esame contiene disposizioni applicative in larga parte connesse a problematiche comunitarie, e, in tal senso, è un atto dovuto la disposizione di cui all'articolo 2 per il trasferimento all'AIMA delle somme decurtate dall'Unione europea in relazione al pagamento delle rate sulle multe delle quote latte.

Dopo aver espresso una valutazione positiva sulla riformulazione, prevista dall'articolo 4, dell'articolo 5 del decreto n. 173, sottolinea che tale norma è importante per consentire la razionalizzazione delle situazioni finanziarie in cui versano alcuni operatori agricoli, che hanno anche realizzato consistenti investimenti. Quanto poi all'articolo 5 relativo al *Codex Alimentarius*, esprime alcune perplessità in quanto fa riferimento a strutture non pienamente condivisibili, pur se sono da ritenere

di grande rilievo i problemi sanitari, fitosanitari e di qualità dei prodotti cui fa riferimento la normativa in esame.

Infine, in ordine a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, conviene sulla disposizione relativa all'Istituto di ricerca di Casale Monferato, ma ritiene opportuno sollevare il problema di varare una riorganizzazione complessiva degli istituti di ricerca e di sperimentazione, la cui riforma è all'attenzione da oltre cinque anni, al fine di consentire al sistema produttivo primario di avere a disposizione una strumentazione di ricerca seria ed efficace.

Il senatore PREDÀ si sofferma brevemente su una questione affrontata nella relazione introduttiva dal relatore, senatore Piatti, che ha segnalato l'importanza della disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento, relativa alla riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 173, in materia di rinegoziazione dei mutui agrari e fondiari. A tale riguardo, nel segnalare che non viene nel testo preso in esame il problema delle penali relative a tali mutui, ricorda inoltre che le imprese agricole hanno spesso contratto altre tipologie di mutui in relazione o in conseguenza ad eventi calamitosi che hanno colpito le produzioni agricole; inoltre si chiede se l'articolo 4 del testo (che configura una riformulazione solo parziale del vigente articolo 5 citato) sia effettivamente compatibile con la regolamentazione comunitaria, tenuto conto che – a quanto gli consta – il MIPA avrebbe, in una corrispondenza del 12 marzo del 1999, segnalato che le disposizioni di cui all'articolo 5 citato sarebbero sotto osservazione da parte della Commissione europea (che ne starebbe valutando la compatibilità con le regole comunitarie). A tale riguardo chiede chiarimenti per sapere se tale problema sia stato già superato e richiama inoltre l'attenzione del Governo sulla circostanza che solo una decina di istituti bancari si sarebbero dichiarati disponibili alla ricontrattazione dei mutui bancari, laddove le banche, rifiutando la contrattazione dei mutui, continuano a «lucrare» interessi assai elevati (e tale sarebbe anche l'atteggiamento assunto dalla stessa Cassa per la formazione della proprietà contadina che avrebbe declinato richieste in tal senso, adducendo la motivazione che la ricontrattazione dei mutui provocherebbe perdite di bilancio).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**239<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 105)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L014 078, C10<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Il relatore PAPPALARDO illustra la proposta di nomina formulata dal Governo del Presidente dell'ENEA nella persona del professor Carlo Rubbia, soffermandosi in particolare sulla prestigiosa carriera accademica e scientifica del candidato. Ritiene che l'alta professionalità e la competenza del professor Rubbia siano indiscutibili e che la proposta sia apprezzabile anche perché appare estremamente positivo che uno studioso di tale livello abbia deciso di tornare ad impegnarsi in Italia in un incarico di grande responsabilità. Si tratta di una inversione di tendenza rispetto al passato, in cui, soprattutto per la carenza delle strutture, si registrava il trasferimento all'estero dei più prestigiosi ricercatori italiani. Considera positivo, inoltre, che l'impegno del professor Rubbia riguardi la presidenza di un organismo che ha il compito istituzionale di favorire la connessione tra attività di ricerca ed effetti sulla produzione e sulla protezione dell'ambiente. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta avanzata dal Governo.

Il senatore MUNGARI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore ed esprime il proprio compiacimento per la nomina del professor Rubbia a presidente dell'ENEA.

Il senatore TRAVAGLIA si associa alla valutazione positiva testè formulata, mentre esprime perplessità sulle considerazioni del relatore concernenti la connessione tra ricerca ed effetti di natura economica e sociale. Ritiene, infatti, che l'attività di ricerca debba avere una propria autonomia e non essere finalizzata.

Il senatore WILDE esprime, a nome del suo Gruppo, parere favorevole alla nomina del professor Rubbia.

Il senatore TURINI, dopo aver ricordato che in passato le linee di attività dell'ENEA non sono state sempre condivisibili e che la recente riforma ha definito in modo convincente le competenze di tale organismo, osserva che gli obiettivi in materia di energia ambiente e trasferimenti tecnologici che sono propri dell'ENEA richiedono la realizzazione di un assetto organizzativo efficace. Di fondamentale importanza, al riguardo, è il rapporto positivo che si deve istituire con le regioni e gli enti locali. La grande competenza del professor Rubbia costituisce motivo di speranza per il rilancio dell'ENEA e per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla riforma. Esprime pertanto il proprio avviso favorevole.

Il senatore ZILIO dichiara di essere favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore, nella convinzione che la nomina del professor Rubbia, anche per il suo prestigio internazionale, potrà assicurare il rilancio e lo sviluppo dell'ENEA.

Il senatore LARIZZA, a nome del suo Gruppo, si esprime in senso favorevole, dichiarando di condividere il contenuto della relazione svolta dal senatore Pappalardo anche nella parte concernente il positivo rapporto tra ricerca e produzione.

Verificata da parte del Presidente la presenza del numero legale, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori CAPONI, CAZZARO, DE CAROLIS, DEMASI, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, MUNGARI, PAPPALARDO, TRAVAGLIA, TURINI, WILDE e ZILIO.

La Commissione approva infine la proposta di parere con 14 voti favorevoli.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C10ª, 0049ª)

Il presidente CAPONI propone che la Commissione svolga in tempi brevi un approfondimento sulle recenti notizie concernenti l'aumento delle tariffe dei premi assicurativi ed in particolare di quelli per la responsabilità civile auto, ascoltando i rappresentanti del Governo, dell'ISVAP, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'ANIA.



Il senatore DEMASI precisa di aver avanzato, congiuntamente ai senatori Pontone e Turini, la richiesta di procedere urgentemente all'audizione dei soggetti interessati al previsto aumento dei premi per la responsabilità civile auto. Ciò appare necessario anche in considerazione del fatto che tale assicurazione ha carattere di obbligatorietà e potrà incidere in modo rilevante sui bilanci delle famiglie. Propone di ascoltare anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Il senatore MACONI concorda con la proposta avanzata dal Presidente, ricordando che il suo Gruppo ha già presentato una interrogazione sul medesimo tema. A suo avviso, occorre approfondire particolarmente il funzionamento del regime di concorrenza in campo assicurativo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che l'approfondimento proposto possa essere utile e che sia opportuno ascoltare anche i rappresentanti dei consumatori. Al riguardo, è però necessario individuare le associazioni interessate sulla base degli orientamenti che in materia furono definiti dal Senato in occasione dell'esame del disegno di legge che ha istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Il senatore WILDE condivide la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore MUNGARI ritiene che sarebbe utile ascoltare anche i rappresentanti delle associazioni degli agenti assicurativi.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che il Governo è interessato ad approfondire la materia delle tariffe assicurative e ricorda che recentemente il Ministro dell'industria ha sollecitato l'ISVAP a realizzare un'azione di chiarimento soprattutto con riferimento al settore della responsabilità civile auto.

Il presidente CAPONI prende atto del generale consenso emerso sulla sua proposta e dichiara di concordare con le integrazioni suggerite dai senatori Demasi e Mungari.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**344<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi**

**(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici**

(Esame del disegno di legge n. 3950, congiunzione con il disegno di legge n. 1137 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1137, congiunzione con il disegno di legge n. 3950 e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1137, sospeso il 21 aprile 1999.

Introduce l'esame del disegno di legge n. 3950 il senatore RAMPAMONTI, il quale sottolinea preliminarmente le forti analogie di tale iniziativa legislativa con il disegno di legge n. 1137, già all'esame della Commissione, proponendo di conseguenza di procedere congiuntamente nell'esame. Ricorda quindi che già nel corso della discussione in terza lettura del disegno di legge n. 215, relativo alla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, durante il dibattito in Assemblea è emerso un orientamento comune ai Gruppi politici di maggioranza

e di opposizione per pervenire ad una soluzione legislativa dello stesso problema relativamente ai dipendenti pubblici.

Senza entrare dettagliatamente nel merito dei contenuti del disegno di legge n. 3950, il relatore si sofferma sugli aspetti che lo differenziano dal disegno di legge n. 1137, sottolineando in particolare la diversità del termine iniziale di decorrenza del periodo entro il quale si è verificata l'interruzione del rapporto di lavoro, fissato all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 1137 al 1° gennaio 1946 mentre il disegno di legge di cui il senatore Pizzinato è primo firmatario prevede che le disposizioni della legge 15 febbraio 1974 n. 36 si applichino ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1959. Tale termine finale è peraltro comune ai due disegni di legge. La diversa definizione dell'ambito temporale, più ampia nel disegno di legge n. 3950, comporta di conseguenza una differente definizione della platea dei beneficiari, e quindi degli oneri a carico della finanza pubblica. Tale problema – sollevato anche, per quanto attiene ai profili di spesa, dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere sul disegno di legge n. 1137, con la richiesta di relazione tecnica, peraltro non ancora pervenuta, nonostante siano trascorsi più di due anni – è stato oggetto anche di due distinti emendamenti presentati al disegno di legge n. 1137 dai senatori Manzi e Battafarano.

La comune volontà di risolvere il problema, insieme con una considerazione sulle caratteristiche anagrafiche della platea dei possibili destinatari, induce a ritenere quanto mai opportuna una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare di approvazione dei due disegni di legge in titolo.

A tal fine, una volta deliberato di procedere congiuntamente nell'esame, si potrebbe pervenire celermente alla predisposizione di un testo unificato.

Il senatore MANZI condivide la proposta di procedere congiuntamente nell'esame, e osserva che i due disegni di legge presentano numerosi punti comuni e si differenziano essenzialmente per quanto riguarda il termine di decorrenza del periodo relativo alla cessazione dal servizio, che individua i destinatari del beneficio previsto. Sussistono pertanto, a suo avviso, le condizioni per pervenire ad uno schema di testo unificato.

Il senatore PIZZINATO, nel concordare con la proposta di predisporre un testo unificato, osserva che occorre approfondire la questione relativa all'ambito dei beneficiari – molto limitato, secondo le associazioni degli interessati – delle norme in discussione, connessa a quella dei periodi di riferimento. A suo avviso, sarebbe utile prevedere decorrenze e termini differenziati per i vari comparti della pubblica amministrazione, considerato che gli esodi dal settore pubblico per motivi politici, religiosi o sindacali sono intervenuti in momenti diversi e con distinte modalità di attuazione.

Per quanto riguarda i profili di spesa, considerato l'esiguo numero dei potenziali interessati, le somme indicate nei due disegni di legge dovrebbero assicurare ampiamente la copertura degli oneri.

Il senatore BATTAFARANO, nel pronunciarsi in senso favorevole alla proposta di pervenire ad un testo unificato, esprime apprezzamento per l'iniziativa del senatore Pizzinato, che ha portato forze parlamentari di diversa ispirazione politica a convergere su un unico obiettivo, dando così seguito agli orientamenti emersi nel corso del dibattito in Assemblea sul disegno di legge n. 215. Si tratterà, come è già stato posto in evidenza da altri interventi, di precisare i periodi di riferimento e di definire conseguentemente l'ambito di applicazione soggettiva delle norme. Per ragioni che sono state già esplicitate da altri oratori, è comunque opportuno accelerare l'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore MULAS, premesso che le forze politiche di opposizione intendono pervenire ad un testo in grado di rendere giustizia al più ampio numero di soggetti che hanno subito in passato discriminazioni di natura politica, sindacale o religiosa, concorda con la proposta di procedere congiuntamente nell'esame e di pervenire alla redazione di un testo unificato.

Il senatore NOVI concorda anch'egli con l'abbinamento dei due provvedimenti e con la proposta di elaborare un testo unificato, ed auspica che l'esame possa svolgersi in modo sollecito, considerati i requisiti anagrafici dei soggetti interessati.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere congiuntamente nell'esame dei disegni di legge n. 1137 e 3950, conferendo contestualmente al relatore il mandato di predisporre uno schema di testo unificato.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. - Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali**

**(3928) BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di ieri la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la relazione tecnica relativamente ai due disegni di legge in titolo.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

(2966) *MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte.*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio 1999.

Il relatore MANZI ricorda brevemente le finalità del provvedimento in titolo, inteso da un lato ad estendere ai collaboratori domestici e familiari il trattamento previdenziale di malattia e dall'altro a provocare un'emersione dell'ampia area di lavoro illegale esistente in questo comparto, attraverso un sistema di deduzioni fiscali degli oneri retributivi e contributivi a carico delle famiglie. Poiché nella relazione tecnica trasmessa dal Governo su richiesta della Commissione bilancio sono indicati oneri molto gravosi a carico della finanza pubblica, si pone il problema di studiare soluzioni intese a ridurre i costi, salvaguardando però un'impostazione di fondo del disegno di legge all'esame che risulta ampiamente condivisa, come è emerso dal dibattito in Commissione ed anche dalle audizioni informali tenute con le associazioni sindacali e datoriali.

Pertanto, come già preannunciato nella precedente seduta, egli ha predisposto gli emendamenti 1.1 e 2.4: il primo, all'articolo 1, raccogliendo anche una disponibilità in tal senso manifestata dalle associazioni di categoria, incrementa le aliquote contributive nella misura del 7,6 per cento, recependo l'indicazione formulata nella relazione tecnica al fine di assicurare la copertura della maggiore spesa. Il secondo, interamente sostitutivo dell'articolo 2, modula la deducibilità dal reddito delle persone fisiche degli oneri retributivi e previdenziali, prevedendo che essi siano interamente deducibili per famiglie con reddito complessivo fino a 70 milioni annui lordi, che debbano sostenere tali spese per l'assistenza a portatori di *handicap*, anziani non autosufficienti e minori fino a dieci anni; sono invece resi deducibili fino ad una soglia di reddito familiare pari a 100 milioni annui lordi, gli oneri previdenziali e assistenziali.

In tal modo, è auspicabile che un più contenuto impatto finanziario consenta di intraprendere la strada indicata dal disegno di legge n. 2966, affermando il principio generale della deducibilità, suscettibile poi di essere esteso ad altre fasce di reddito, ove il meccanismo di emersione dei redditi finora in larga misura sommersi si riveli efficace e idoneo in prospettiva a compensare la diminuzione del gettito fiscale.

Il senatore Michele DE LUCA ritiene che la parte del disegno di legge relativa all'estensione dei trattamenti previdenziali di malattia ai collaboratori domestici potrebbe essere definita piuttosto rapidamente. In tale prospettiva potrebbe essere conveniente pervenire ad uno stralcio dell'articolo 2, i cui contenuti potrebbero essere affrontati in un secondo momento, e privilegiare nell'immediato l'approvazione del solo articolo 1, eventualmente modificato, del disegno di legge n. 2966.

Il PRESIDENTE ritiene utile disporre di un breve periodo di tempo per riflettere sulla proposta testé formulata dal senatore Michele De Luca e, al tempo stesso, per consentire a tutti i senatori di predisporre subemendamenti ai due emendamenti illustrati dal senatore Manzi. A tal fine propone di fissare un termine per martedì 25 maggio alle ore 18.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2389) SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche.*

*(2852) MULAS ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE fa presente preliminarmente che la scelta di riprendere, dopo un intervallo protrattosi per molti mesi, l'esame dei disegni di legge in titolo senza che sia stato al momento ancora acquisito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente è maturata dopo che si è dovuto constatare l'improduttività delle molteplici iniziative poste in essere presso il Governo affinché predisponga la relazione tecnica sugli effetti finanziari della normativa che è stata richiesta dalla stessa Commissione bilancio.

Ad analoghe considerazioni risponde la decisione di inserire nuovamente all'ordine del giorno per la corrente settimana il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2305, 3123, 3189 e 3489, in materia di telelavoro.

Ricorda che sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2389.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.1, manifestando sorpresa per la circostanza che da parte di senatori appartenenti a forze dell'opposizione si proponga di allungare il termine per l'esercizio della delega legislativa da conferire al Governo. Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, mentre è contrario agli emendamenti 1.4 e 1.6.

Rileva infine come l'emendamento 1.3 potrebbe essere dichiarato assorbito ove la Commissione accogliesse l'emendamento 1.10 da lui presentato.

Il sottosegretario CARON concorda con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiarandosi inoltre favorevole all'emendamento 1.10 presentato dallo stesso relatore.

Il senatore GRUOSSO, al solo fine di consentirne la votazione, fa propri tutti gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2 e 3 dai senatori che non sono presenti in Aula.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.1.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 1.2, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Viene invece approvato l'emendamento 1.10, e risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.3.

Posto infine ai voti, è approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2, diretto a sostituire, quale Ministro proponente del testo unico da adottare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministro del lavoro al Ministro della sanità. La formulazione di tale emendamento appare preferibile a quella degli emendamenti 2.9, 2.8, 2.5 e 2.7, di contenuto analogo, ai quali è quindi contrario. Si dichiara invece favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.10, mentre è contrario agli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il sottosegretario CARON dichiara di concordare con i pareri espressi dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.9, 2.8, 2.5 e 2.7. Viene invece accolto l'emendamento 2.2, di contenuto identico agli emendamenti 2.3 e 2.10.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Messo infine ai voti, è approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario sull'emendamento 3.70, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.19 e 3.20. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.9, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.26, rilevando che il problema che esso è volto ad affrontare è già efficacemente risolto nell'ambito del numero 1) dello stesso comma 1. Analoghe considerazioni lo inducono a rivolgere anche ai presentatori degli emendamenti 3.53 e 3.72 l'invito a ritirarli.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.40, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 3.33 e agli emendamenti 3.12 e 3.52, di ispirazione analoga.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.13, 3.69, 3.41, 3.75 e 3.14, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.21.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.42 e 3.54, mentre è favorevole agli emendamenti 3.15, 3.34, 3.43 e 3.76, di identico contenuto.

Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 3.62, 3.27, 3.55 e 3.73, ritenendo preferibile la formulazione che risulterebbe in caso di accoglimento dell'emendamento 3.34. Su suggerimento del presidente SMURAGLIA, il RELATORE presenta poi l'emendamento 3.1000, volto a rendere più esauriente l'indicazione dell'ambito di applicazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Invita conseguentemente i presentatori degli emendamenti 3.22, 3.28, 3.68 e 3.77 a ritirarli. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.44 e 3.81, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 3.36, 3.35, 3.63, 3.1, 3.29, 3.56, 3.67 e 3.78, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 3.100 da lui presentato.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.45 e 3.82, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.57, rilevando come il problema al quale esso tende a rispondere sia già efficacemente affrontato, nell'ambito dello stesso comma 1, al successivo numero 6).

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.71, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.10, 3.2 e 3.23, come pure gli emendamenti 3.30 e 3.66, e ritira l'emendamento 3.37 da lui presentato, che sarebbe verosimilmente dichiarato assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 3.101.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.46 e 3.80, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.31, 3.58, 3.65 e 3.79, di identico contenuto. Si dichiara altresì favorevole all'emendamento 3.38, mentre è contrario agli emendamenti 3.3, 3.47, 3.4, 3.11, 3.48 e 3.5.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.39, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.24, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento testé richiamato.

Dopo aver invitato i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 3.59, 3.84 e 3.50, rileva come l'emendamento 3.49 potrebbe risultare assorbito ove trovasse accoglimento l'emendamento 3.39.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.7, 3.6 e 3.8.

Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 3.32, 3.60, 3.64 e 3.83, rilevando come nell'ambito del provvedimento «collegato» recante misure in materia di investimenti e occupazione sia già contemplata una delega al Governo per la ridefinizione dell'ambito di competenza dell'INAIL.

Invita inoltre i presentatori degli emendamenti 3.25, 3.61, 3.85 e 3.51 a ritirarli, rilevando come la speciale attenzione per i problemi delle piccole e medie imprese rappresenti un punto fondamentale per l'attività del Governo e del Parlamento, ma non sia opportuno introdurre uno



specifico passaggio destinato all'analisi di impatto sulle stesse PMI in sede di attuazione della delega legislativa da conferire al Governo in materia di sicurezza sul lavoro.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 3.74.

Dopo che il presidente SMURAGLIA ha rilevato che una valutazione preliminare d'impatto sulle PMI, nei termini previsti dagli emendamenti 3.25, 3.61, 3.85 e 3.51, rischierebbe di tradursi in gravi ritardi nell'emanazione del testo unico, il sottosegretario CARON dichiara di concordare con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati allo stesso articolo.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 3.70.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato gli emendamenti 3.19 e 3.20, messo ai voti, è respinto l'emendamento 3.9.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha ritirato l'emendamento 3.26, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 3.53 e 3.72, ed è altresì respinto l'emendamento 3.40.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del presidente SMURAGLIA – che sottolinea come l'emendamento 3.33 rappresenti un punto di equilibrio fra l'esigenza di considerare l'ambiente circostante il luogo di lavoro e quella di non ampliare eccessivamente l'ambito di applicazione del provvedimento – tale proposta emendativa, posta ai voti per parti separate, risulta approvata.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 3.12 e 3.52, mentre è precluso l'emendamento 3.13.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.69 e 3.41, quest'ultimo identico all'emendamento 3.75.

Messo ai voti, è inoltre respinto l'emendamento 3.14.

Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell'emendamento 3.21, sottolineando come esso non prefiguri in realtà il controllo sull'ambiente esterno ai luoghi di lavoro, ma rappresenti una utile specificazione di criteri già contemplati nella delega legislativa ai fini del perseguimento di una più efficace tutela della salute e della sicurezza.

Il relatore BATTAFARANO esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.21, pur dando atto al senatore Ripamonti della rilevanza delle problematiche ad esso sottese, che risultano peraltro già affrontate in altri provvedimenti.

Dopo che anche il sottosegretario CARON ha espresso su di esso parere contrario, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.21.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.42 e 3.54.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 3.15, 3.34, 3.43 e 3.76.

Dopo che il senatore MANZI ha ritirato l'emendamento 3.62, vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 3.27, 3.55 e 3.73.

Il PRESIDENTE propone di anteporre la votazione dell'emendamento 3.1000 a quella degli emendamenti 3.22, 3.28, 3.68 e 3.77, avvertendo che, ove la prima di tali proposte emendative trovasse accoglimento, risulterebbero precluse le rimanenti.

Conviene la Commissione.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 3.1000, mentre risultano preclusi gli emendamenti 3.22, 3.28, 3.68 e 3.77.

Messi congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 3.44 e 3.81.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 3.100, e risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.36, 3.35, 3.63, 3.1, 3.29, 3.56, 3.67 e 3.78.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.45 – identico all'emendamento 3.82, 3.57 e 3.71.

Viene invece accolto l'emendamento 3.101.

Posto quindi ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 3.10, che si intende riferito alla nuova formulazione del numero 5) derivante dall'approvazione dell'emendamento 3.101.

Risultano invece assorbiti gli emendamenti 3.2 e 3.23.

I senatori MONTAGNINO e MANZI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.30 e 3.66.

Posti ai voti congiuntamente in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 3.46 e 3.80.

Messi congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono approvati gli emendamenti 3.31, 3.58, 3.65 e 3.79.

È inoltre approvato l'emendamento 3.38, mentre viene respinto l'emendamento 3.3. Risultano altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 3.47, 3.4, 3.11, 3.48 e 3.5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.39, dopo che ad esso ha aggiunto la propria firma il senatore MONTAGNINO, il quale dichiara inoltre di ritirare l'emendamento 3.24.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 3.59, 3.84, 3.50 e 3.49.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 3.7 e 3.6. Risulta invece respinto l'emendamento 3.8.

I senatori MONTAGNINO e MANZI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.32 e 3.64, riservandosi di ripresentarli per l'Assemblea ove risultasse, dopo gli opportuni approfondimenti, l'inidoneità del provvedimento «collegato» in materia di lavoro e occupazione recentemente approvato dal Parlamento ad affrontare lo specifico problema ad essi sotteso in materia di competenze dell'INAIL.

Posti ai voti congiuntamente in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 3.60 e 3.83.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha ritirato l'emendamento 3.25, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 3.61, 3.85 e 3.51.

Risulta poi respinto l'emendamento 3.74.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2966****Art. 1.**

*Al comma 2 sostituire la parola: «modificate» con le altre: «incrementate, nella misura del 7,6 per cento».*

**1.1**

IL RELATORE

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 2.**

“1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*-bis) sono aggiunte le seguenti:

*e*-ter) le retribuzioni, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali, corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari, in relazione ad esigenze di assistenza ad anziani non autosufficienti o di età anagrafica superiori agli ottanta anni, a portatori di *handicap* o a minori, fino al compimento del decimo anno di età, per le famiglie i cui componenti dichiarino un reddito complessivamente non superiore ai 70 milioni annui lordi;

*e*-quater) i contributi previdenziali ed assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti degli addetti ai servizi domestici e familiari, per le famiglie i cui componenti dichiarino un reddito complessivamente non superiore ai 100 milioni annui lordi”».

**2.4**

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.-...**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, provvedendo al riordino, al coordinamento e alla semplificazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

**1.5** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

**1.1** MANFROI

*Al comma 1, dopo le parole: «tutela della salute e della sicurezza sul lavoro» aggiungere le seguenti: «nonchè della salvaguardia dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni residenti nelle zone limitrofe ai luoghi di lavoro».*

**1.2** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'innovazione».*

**1.4** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'innovazione».*

**1.6** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, dopo la parola: «innovazione», aggiungere il seguente periodo: «, ove necessaria e tenendo conto, in ogni caso, dell'esigenza di semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.».*

**1.10**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «e all'innovazione dei principi e» aggiungere le seguenti: «alla razionalizzazione e semplificazione.».*

**1.3**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

### **«Art. 2.-...»**

1. Il testo unico è adottato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti sociali e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

**2.9**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Il testo unico è adottato» fino a: «per le politiche comunitarie.» con le seguenti: «Il testo unico è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della funzione pubblica e delle politiche comunitarie.».*

**2.8**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.».*

**2.5**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «su proposta del Ministro della sanità» a: «per le politiche comunitarie» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della funzione pubblica e delle politiche comunitarie».*

**2.7**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**2.2**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**2.3**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**2.10**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» inserire le seguenti: «il Ministro per le politiche agricole».*

**2.4**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, dopo le parole: «e il Ministro per le politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e consultate le parti sociali interessate».*

**2.6**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

**«Art. 3.-...**

1. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e riunificazione delle disposizioni e dei princìpi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonchè degli indirizzi già espressi attraverso atti amministrativi dalle competenti istituzioni pubbliche;

b) riordino delle competenze istituzionali nella gestione della materia e di quelle relative alla vigilanza, in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, individuando altresì un organismo di coordinamento a livello nazionale e organismi con esso collegati con la funzione di fornire, rispettivamente, indirizzi generali applicativi e interpretativi uniformi sul territorio nazionale delle norme del testo unico e coordinare interventi a livello regionale in linea con gli indirizzi nazionali;

c) predisposizione di un corretto rapporto di collaborazione e consulenza tra soggetti interessati e pubblica amministrazione, senza che ciò comporti automaticamente o inevitabilmente il rischio di attivazione di un procedimento penale o comunque l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;

d) agevolazione dell'intervento del ruolo delle parti sociali soprattutto attraverso gli organismi paritetici tra di essi costituiti;

e) riordino dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengano direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

f) armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa comunitaria, in modo da eliminare dubbi e perplessità applicative connesse all'attuale mantenimento di diversi indirizzi normativi;

g) predisposizione dell'eventuale modifica di disposizioni che, dalle esperienze già maturate, abbiano rivelato la loro inapplicabilità pratica in relazione alla realtà lavorativa nazionale o comunque la loro natura di mera burocraticità, nel rispetto globale del sistema di salute e sicurezza già acquisito».

**3.70**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sancito dall'articolo 32 della Costituzione» con le seguenti: «e della salvaguardia e tutela dell'ambiente, sanciti dagli articoli 9 e 32 della Costituzione».*

**3.19**

RIPAMONTI, PIERONI



*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «relative alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «e dell'ambiente».*

**3.20**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori».*

**3.9**

MANFROI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «nel quadro di un sistema di tutela del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività nelle varie fasi, comprensiva della prevenzione, dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della riabilitazione e del reinserimento nel mondo lavorativo e sociale, da realizzarsi secondo forme di coordinamento e di reciproco confronto tra i soggetti pubblici competenti ed erogatori dei servizi».*

**3.26**

MONTAGNINO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «nel quadro di un sistema di tutela del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività nelle varie fasi, comprensiva della prevenzione, dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della riabilitazione e del reinserimento nel mondo lavorativo e sociale, da realizzarsi secondo forme di coordinamento e di reciproco confronto tra i soggetti pubblici competenti ed erogatori dei servizi».*

**3.53**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «nel quadro di un sistema di tutela del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività nelle varie fasi, comprensiva della prevenzione, dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della riabilitazione e del reinserimento nel mondo lavorativo e sociale, da realizzarsi secondo forme di coordinamento e di reciproco confronto tra i soggetti pubblici competenti ed erogatori dei servizi».*

**3.72**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 1).*

**3.40**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole: «e di vita»; dopo le parole: «sicurezza del lavoro» aggiungere le seguenti: «e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro»; sopprimere la parola: «costante».*

**3.33**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole: «e di vita».*

**3.12**

MANFROI

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole: «e di vita».*

**3.52**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole da: «attraverso la programmazione» fino a: «della sicurezza del lavoro,».*

**3.13**

MANFROI

*Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: «dovrà essere garantito attraverso la programmazione» con le seguenti: «dovrà essere garantito attraverso l'adeguamento».*

**3.69**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole da: «con l'adozione di tutte le misure necessarie» fino alla fine del numero.*

**3.41**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole da: «con l'adozione di tutte le misure necessarie» fino alla fine del numero.*

**3.75**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 1), sopprimere le parole: «per adeguare il lavoro all'uomo».*

**3.14**

MANFROI

*Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «riduzione dei rischi alla fonte», aggiungere le seguenti: «, il controllo delle scorie, la riduzione delle emissioni in atmosfera e nei corpi idrici».*

**3.21**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 2).*

**3.42**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «dovrà essere oggetto di programmazione» con le seguenti: «dovrà essere garantita attraverso l'adeguamento del processo produttivo».*

**3.54**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole: «, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico».*

**3.15**

MANFROI

*Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole: «, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico».*

**3.34**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole: «, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico».*

**3.43**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole: «, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico».*

**3.76**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 2, dopo le parole: «di carattere economico» aggiungere le seguenti: «o limitata nell'impostazione e nell'attuazione».*

**3.62**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «di carattere economico» aggiungere le seguenti: «nei limiti di uno sviluppo sostenibile».*

**3.27**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «di carattere economico» aggiungere le seguenti: «nei limiti di uno sviluppo sostenibile».*

**3.55**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «di carattere economico» aggiungere le seguenti: «nei limiti di uno sviluppo sostenibile».*

**3.73**

PEDRIZZI, MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «a tutti i lavoratori» aggiungere le seguenti: «subordinati, parasubordinati, associati e, ove possibile, autonomi».*

**3.22**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «a tutti i lavoratori» aggiungere le seguenti: «subordinati, parasubordinati, associati e, ove possibile, autonomi».*

**3.28**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «a tutti i lavoratori» aggiungere le seguenti: «subordinati, parasubordinati, associati e, ove possibile, autonomi».*

**3.68**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «a tutti i lavoratori» aggiungere le seguenti: «subordinati, parasubordinati, associati e, ove possibile, autonomi».*

**3.77**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «datori di lavoro» aggiungere in fine le altre: «o con il committente».*

**3.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 4).*

**3.44**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 4).*

**3.81**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 4 con il seguente: «la tutela della salute e della sicurezza del lavoro dovrà essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;».*

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: «con l'intervento e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale;».*

**3.36**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 4), dopo le parole: «dovrà essere realizzata» aggiungere le seguenti: «dal datore di lavoro».*

**3.35**

MONTAGNINO, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 4), dopo le parole: «sotto il controllo» aggiungere la seguente: «diretto».*

**3.63**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 4), dopo le parole: «e sotto il controllo» aggiungere le altre: «e a carico».*

**3.1**

MANFROI

*Al comma 1, numero 4), sostituire le parole: «Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**3.29**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 4), sostituire le parole: «Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**3.56**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 4), sostituire le parole: «Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**3.67**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 4), sostituire le parole: «Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**3.78**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 5).*

**3.45**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 5).*

**3.82**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 5 con il seguente:*

«5) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la loro compatibilità all'attività lavorativa viene svolta dal medico competente. Le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro sono trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL, il quale potrà realizzare anche una "carta sanitaria" del lavoratore da correlare al suo ambiente di lavoro».

**3.57**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la loro compatibilità all'attività lavorativa viene svolta dal medico competente».

**3.71**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 5, sostituire le parole da: «dovrà» fino a: «lavoratori» con le seguenti: «dovrà essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali».*

**3.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 5), dopo la parola: «compito» aggiungere le seguenti: «e l'onere».*

**3.10**

MANFROI

*Al comma 1, numero 5), sopprimere la parola: «preventivamente».*

**3.37**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 5), sopprimere le parole: «e dell'ambiente».*

**3.2**

MANFROI

*Al comma 1, numero 5), dopo le parole: «condizioni ambientali» sopprimere le seguenti: «e dello stato di salute dei lavoratori».*

**3.23**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 5), dopo le parole: «salute-ambiente di lavoro;» aggiungere le seguenti: «tali informazioni sono trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL, il quale potrà realizzare anche una "carta sanitaria" del lavoratore da correlare al suo ambiente di lavoro;».*

**3.30**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 5), dopo le parole: «salute-ambiente di lavoro;» aggiungere le seguenti: «tali informazioni sono trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL, il quale potrà realizzare anche una "carta sanitaria" del lavoratore da correlare al suo ambiente di lavoro;».*

**3.66**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 6).*

**3.46**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 6).*

**3.80**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «comunque incidenti sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente» con le seguenti: «di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente».*

**3.31**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «comunque incidenti sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente» con le seguenti: «di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente».*

**3.58**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «comunque incidenti sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente» con le seguenti: «di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente».*

**3.65**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «comunque incidenti sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente» con le seguenti: «di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente».*

**3.79**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 6), dopo le parole: «e dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino».*

**3.38**

SMURAGLIA



*Al comma 1, numero 7), dopo le parole: «nell'attività di prevenzione» aggiungere le seguenti: «senza aggravii di natura economica per il datore di lavoro».*

**3.3**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 8).*

**3.47**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole da: «o una riduzione» fino alla del numero.*

**3.4**

MANFROI

*Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «e delle loro rappresentanze».*

**3.11**

MANFROI

*Al comma 1, dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

«8-...) le norme delegate dovranno essere preventivamente sottoposte ad una analisi di impatto sulle piccole e medie imprese».

**3.48**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 10).*

**3.5**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 10) con il seguente:*

«10) ogni disposizione dovrà ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione».

**3.39**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 10) con il seguente:*

«10) il riordino, il coordinamento, il miglioramento, l'integrazione dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro dovranno tendere ad una più precisa determinazione ed alla semplificazione delle disposizioni legislative, in modo che siano chiaramente comprensibili per tutti;».

**3.24**

MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire il numero 10) con il seguente:*

«10) il riordino, il coordinamento, il miglioramento, l'integrazione dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro dovranno tendere ad una più precisa determinazione ed alla semplificazione delle disposizioni legislative, in modo che siano chiaramente comprensibili per tutti;».

**3.59**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 10) con il seguente:*

«10) il riordino, il coordinamento, il miglioramento, l'integrazione dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro dovranno tendere ad una più precisa determinazione ed alla semplificazione delle disposizioni legislative, in modo che siano chiaramente comprensibili per tutti;».

**3.84**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10), sostituire le parole: «ogni innovazione dovrà», con le seguenti: «il riordino, il coordinamento, il miglioramento, l'integrazione dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro dovranno».*

**3.50**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), sostituire la parola: «innovazione» con la seguente: «disposizione».*

**3.49**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «troppo elastiche o generiche».*

**3.7**

MANFROI

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «troppo elastiche o».*

**3.6**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**3.8**

MANFROI

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato al totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici.».

**3.32**

MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato al totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici.».

**3.60**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato al totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici.».

**3.64**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato al totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici.».

**3.83**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) il complesso di norme realizzate attraverso la delega, prima dell'emanazione dovrà essere sottoposto ad una scrupolosa analisi d'impatto sulle piccole e medie imprese.».

**3.25**

MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) il complesso di norme realizzate attraverso la delega, prima dell'emanazione dovrà essere sottoposto ad una scrupolosa analisi d'impatto sulle piccole e medie imprese.».

**3.61**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) il complesso di norme realizzate attraverso la delega, prima dell'emanazione dovrà essere sottoposto ad una scrupolosa analisi d'impatto sulle piccole e medie imprese.».

**3.85**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-...) il complesso di norme realizzate attraverso la delega, prima dell'emanazione dovrà essere sottoposto ad una scrupolosa analisi d'impatto sulle piccole e medie imprese.».

**3.51**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1. I principi generali sono i seguenti:

1) le misure generali di tutela previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

2) la pianificazione delle attività ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

3) la tutela della sicurezza sul lavoro dovrà essere assicurata in tutti i settori pubblici e privati e dovrà tener conto anche delle persone occasionalmente presenti nei luoghi di lavoro. Le "esigenze di pubblico servizio" sono secondarie rispetto alla tutela della sicurezza;

4) lo svolgimento di ogni pratica amministrativa avviene presso lo sportello unico definito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59».

**3.74**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**248<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE**(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive**(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**(1714) SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)**(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping**(Esame e rinvio)*

Su proposta del presidente CARELLA, la Commissione delibera di considerare acquisite le fasi procedurali già svolte in sede deliberante, prima che dal prescritto numero di senatori fosse avanzata richiesta di rimessione in Assemblea.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, accertata da parte del Presidente la presenza del numero legale, si procede alla votazione degli emendamenti al testo unificato già illustrati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 maggio) e sui quali sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso il parere.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

È quindi approvato l'emendamento 1.2.

Sono successivamente respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8.

L'emendamento 1.5 è dichiarato decaduto stante l'assenza dei presentatori.

In ordine all'emendamento 1.9, il relatore CARELLA ricorda di avere espresso parere favorevole a condizione che il testo fosse modificato nel senso di sostituire il secondo periodo con il secondo periodo del comma 3 del testo unificato.

Il senatore BRUNI, dichiarandosi in linea di massima disponibile ad accogliere la proposta di modifica formulata dal relatore, ritiene però opportuno che nel secondo periodo del comma 3 sia specificato quali sono le autorità competenti e chi sia il soggetto che accerta le condizioni di eventuale pericolo dell'integrità psicofisica dell'atleta.

Dopo che il relatore CARELLA ha precisato che le autorità competenti sono quelle sportive e che è il medico il soggetto chiamato ad accertare l'eventuale rischio per l'integrità psicofisica dell'atleta, il senatore CAMPUS suggerisce di sopprimere, in quanto pleonastica, la parte conclusiva del comma 3, dalle parole «purchè ciò» fino alla fine. Il senatore Campus rileva peraltro che l'indubbia limitazione della libertà di terapia del medico recata dal testo in esame è accettabile solo in considerazione dell'obiettivo perseguito, di evitare cioè che un sovradosaggio di trattamenti terapeutici sia adottato a scopo di *doping*.

La senatrice BERNASCONI dichiara di condividere il suggerimento relativo alla formulazione dell'emendamento avanzato dal senatore Campus.

Il senatore BRUNI modifica quindi l'emendamento 1.9 nel seguente modo:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In presenza di condizioni patologiche, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento, purchè sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità sportive la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto dei regolamenti sportivi».

1.9 (Nuovo testo)

BRUNI

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 1.9.

Il senatore MANARA modifica l'emendamento 1.12 riferendolo al secondo periodo dell'emendamento 1.9 (nuovo testo) e ne raccomanda l'approvazione.

L'emendamento 1.12, come riformulato, è respinto.

L'emendamento 1.9 (nuovo testo) è approvato.

Gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.13 sono preclusi.

L'emendamento 1.14 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

L'emendamento 2.5 è accantonato.

Il senatore BRUNI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.3, che reca una più precisa formulazione linguistica.

Il senatore DE ANNA aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3, sul quale il senatore DI ORIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra.

Modificando il parere in precedenza espresso, il relatore CARELLA si esprime a favore dell'emendamento in oggetto.

L'emendamento 2.3 viene quindi approvato.

In ordine all'emendamento 2.4, il senatore DI ORIO fa presente che esso non può considerarsi assorbito dalla precedente votazione, in quanto la figura del patologo clinico non è omologabile al medico internista.

Concorda il senatore CAMERINI.

L'emendamento 2.4 è approvato.

Accantonata la votazione dell'articolo 2 nel testo emendato, si passa all'esame dell'articolo 3.

Sono approvati gli emendamenti 3.1, nel testo modificato, e l'emendamento 3.2.

La senatrice BERNASCONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.3, la cui approvazione renderebbe di fatto opzionale la normativa adottata dal CIO che invece il testo in esame tende a corroborare.

Anche il senatore CAMPUS annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.3, che potrebbe dar corso a criteri e caratteristiche operative dei controlli anti *doping* contrastanti con quelli indicati dal CIO.

Sull'esigenza di far riferimento alla normativa del CIO concorda il senatore DE ANNA, mentre il senatore CAMERINI fa presente che la seconda parte della lettera oggetto dell'emendamento fissa comunque criteri stringenti per l'individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare i controlli.

Dopo che il relatore CARELLA ha confermato il suo parere favorevole, ricordando che la normativa concernente i laboratori ed i controlli non è adottata dal CIO ma da altri organismi quali ad esempio l'ISO, l'emendamento 3.3 è respinto.

L'emendamento 3.100 è accantonato, come pure l'articolo 3 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MANARA, accogliendo il suggerimento avanzato dal relatore, modifica l'emendamento 4.2 nel senso di sostituire le parole «professionistica, dilettantistica, amatoriale» con le altre «dilettantistica e amatoriale».

L'emendamento 4.2, nel testo modificato, è approvato.

È quindi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

L'emendamento 5.1 è approvato.

È approvato altresì l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

L'emendamento 6.1 è respinto.

Dopo dichiarazione di voto contrario della senatrice BERNASCONI e dei senatori CAMPUS e BRUNI, l'emendamento 6.2 è respinto.

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 6.3 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 6.4 è accantonato.

Stante la perdurante assenza del rappresentante del Governo, il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**310<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MANFREDI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C13<sup>a</sup>, 0049<sup>o</sup>)

Il presidente MANFREDI avverte che il ministro Ronchi non può oggi partecipare ai lavori della Commissione per sopravvenuti impegni istituzionali.

Lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02832, nonché il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3833, avranno luogo pertanto nella seduta di domani, 20 maggio 1999, che inizierà alle ore 14 anziché alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**47ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Interviene la dottoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA**  
(R033 004, C34ª, 0003º)

Il PRESIDENTE informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione della dottoressa Nerina Dirindin per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

**Audizione della dottoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino, nell'ambito del settore d'indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria**

(A010 000, C34ª, 0001º)

Il Presidente TOMASSINI, rivolte espressioni di saluto alla dottoressa Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino, convocata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nel quadro dell'approfondimento delle problematiche relative allo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria, invita l'ospite a dar corso alla propria esposizione.

La dottoressa Dirindin svolge il proprio intervento nel corso del quale ricorda che i riferimenti normativi del settore riguardano il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 (principi sulla erogazione dei servizi pubblici) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 (schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari).

I dati sulla attuazione della Carta dei servizi, con riferimento al periodo agosto 1996-marzo 1998, mettono in rilievo come le diverse strutture sanitarie abbiano adempiuto nella misura sintetizzata dalle seguenti percentuali:

- 1) Aziende U.S.L., 96,9 per cento;
- 2) Aziende ospedaliere, 91,9 per cento;
- 3) I.R.C.C.S., 66 per cento;
- 4) Policlinici, 80 per cento;
- 5) Ospedali classificati, 48,8 per cento;
- 6) Case di cura accreditate, 70,7 per cento.

I dati segnalati evidenziano un tasso di attuazione della Carta particolarmente elevato, probabilmente il più alto riscontrabile nella pubblica amministrazione.

Quanto alla percentuale di strutture che dichiarano di aver adottato la Carta, una suddivisione per area geografica fornisce la seguente situazione: nord, 77,6 per cento; centro 84,9 per cento; sud, 90,2 per cento.

La dottoressa Dirindin sottolinea poi come uno dei principali effetti del processo di attuazione della Carta dei servizi sia costituito dalla diffusione nelle aziende del Servizio sanitario nazionale di sistemi e procedure per ricevere ed analizzare i reclami degli utenti. Nel periodo compreso tra il luglio 1996 e il dicembre 1997 le aziende hanno ricevuto oltre 80.000 reclami, presentati in percentuale prevalente nel nord rispetto al sud del Paese e nelle aziende ospedaliere rispetto alle USL e alle altre strutture. I temi sui quali si è concentrato il maggior numero di reclami risultano essere i tempi di attesa, gli aspetti burocratici amministrativi ed in generale le informazioni sui servizi. Dall'indagine risulta inoltre che, a partire dalle segnalazioni degli utenti, le strutture del Servizio sanitario nazionale hanno avviato azioni volte ad eliminare le cause di disservizio. Una particolare prova della vitalità del Servizio è rappresentata dai circa 800 casi di «buona sanità» presentati dalle strutture, relativi ad esperienze concrete di miglioramento delle prestazioni rivolte all'utenza, che hanno prodotto risultati significativi su temi rilevanti quali la riduzione dei tempi di attesa, la corretta informazione al cittadino, la semplificazione delle procedure e l'umanizzazione dei servizi.

Conclusa l'esposizione, il presidente TOMASSINI ringrazia la dottoressa Dirindin a nome dell'intera Commissione.

Prendono quindi la parola per porre quesiti e chiedere chiarimenti i senatori DE ANNA, SARACCO, CAMERINI ed il presidente TOMASSINI.

Il presidente TOMASSINI rileva che se dalla esauriente esposizione svolta dalla dottoressa Dirindin appaiono con evidenza i risultati positivi ottenuti per quanto riguarda l'adozione della Carta dei servizi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, restano d'altra parte alcuni dubbi sulla effettiva operatività di tale strumento nonché sulla conoscenza diretta che di esso hanno i cittadini. Occorre poi rilevare che i dati della ricerca cui ha fatto riferimento la dottoressa Dirindin riguardano in effetti solo i 451 presidi dei 1.000 esistenti sull'intero territorio nazionale ed è altresì plausibile che talune strutture, quali in particolare quelle dell'emergenza e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presentino qualche ritardo rispetto alla media; certamente poi la Carta dei servizi è maggiormente operativa nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate. Un ulteriore problema è costituito dalla confrontabilità delle Carte dei servizi adottate, sia pure sulla base di parametri comuni, dalle singole strutture.

Per quanto riguarda la costituzione degli uffici richiamati dalla Carta dei servizi, mentre appaiono soddisfacenti i dati concernenti la diffusione degli uffici di relazione con il pubblico e delle centrali uniche di prenotazione, la stessa cosa non può dirsi in relazione alla diffusione degli uffici di pubblica tutela. Non sembra poi sempre soddisfatta l'esigenza di impiegare in tali uffici personale dotato di una specifica idoneità attitudinale.

Il presidente Tomassini fa presente quindi l'opportunità di disporre di maggiori elementi di valutazione per quanto riguarda l'aspetto dei risarcimenti e delle sanzioni, la cui possibilità è prevista in base alla Carta dei servizi. In ordine ai reclami, è probabile che i dati relativi alla loro distribuzione territoriale e per tipo di struttura trovino spiegazione nella circostanza che gli ospedali situati nel sud del Paese si confrontano con una maggiore competizione con il settore privato; va inoltre tenuta presente l'esistenza di un contenzioso medico legale che ovviamente prescinde dagli strumenti previsti dalla Carta dei servizi. Senza dubbio importanti appaiono i casi di «buona sanità» segnalati dalla dottoressa Dirindin, che peraltro meritano un approfondimento con particolare attenzione alle strutture ospedaliere specializzate per i bambini.

In generale, conclude il presidente Tomassini, può dirsi che la applicazione della Carta dei servizi ha finora prodotto effetti positivi che tuttavia, sulla base di un approfondimento conoscitivo, occorre adoperarsi per tradurre in strumenti più visibili ai cittadini e più efficaci sotto il profilo concretamente operativo, anche attraverso la creazione di opportune sinergie con le funzioni svolte dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali e con l'attività delle associazioni degli utenti.

Il senatore DE ANNA, con specifico riferimento all'annoso problema dei tempi di attesa che non a caso costituisce la voce principale dei reclami presentati dagli utenti, domanda alla dottoressa Dirindin una valutazione sulla possibilità di ottenere una drastica riduzione delle liste di attesa attraverso una liberalizzazione che consenta di utilizzare appieno le potenzialità che, nel suo complesso, il sistema sanitario italiano certamente possiede.

Il senatore SARACCO sottolinea l'opportunità, al fine di incrementare l'efficienza complessiva del Servizio sanitario nazionale, di procedere ad una razionale impostazione del lavoro e soprattutto ad una attribuzione di responsabilità ben individuate che sia funzionale non a fini meramente punitivi ma a migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni.

Il senatore CAMERINI esprime alcuni dubbi per quanto concerne l'efficacia e la reale corrispondenza alle richieste di utenti dei meccanismi correttivi predisposti dalle aziende, le quali, almeno in una certa misura, non sfuggono al rischio di essere giudici non neutrali del proprio operato; a tale riguardo sarebbe utile approfondire il ruolo del Ministero per quanto concerne la sollecitazione di interventi correttivi da parte delle singole strutture, ad esempio di quelle che ancora non abbiano attivato la Carta dei servizi. Il senatore Camerini rileva inoltre, per quanto riguarda i fattori di qualità dei servizi, che in molti casi concreti gli elementi di insoddisfazione possono riguardare contemporaneamente più fattori, nel senso che una prestazione resa da una struttura può essere carente, ad esempio, sia sotto il profilo burocratico amministrativo che del tempo di attesa che degli aspetti relazionali.

Tenuto conto del protrarsi dell'audizione, il presidente TOMASSINI propone di proseguire i lavori in una prossima seduta, nel corso della quale, prima della replica della dottoressa Dirindin, potranno essere svolti ulteriori interventi da parte dei commissari.

La Commissione conviene.

Il Presidente TOMASSINI ringrazia, per la collaborazione prestata alla Commissione parlamentare d'inchiesta, la dottoressa Dirindin, la quale prende congedo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia**

MERCLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**45ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
DANIELE GALDI

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(130-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis)** *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(1697-bis)** *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(852)** *BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

**(1895)** *MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

**(3128)** *CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

**(3228)** *SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Interviene la senatrice DANIELE GALDI la quale sottolinea in primo luogo che il testo unificato proposto è opera prevalentemente del relatore e pertanto gli chiede la sua disponibilità a modificare alcune parti. Gli articoli 1 e 2 insistono sulla condizione di bisogno, quasi fosse il solo presupposto della dichiarazione di adottabilità. In realtà non basta la sola condizione di povertà dei genitori per rendere i bambini adottabili, ma si tratta di una situazione molto più complessa che spesso si caratterizza per alcoolismo, abusi, autoemarginazione e incapacità affettiva. Pertanto i meri sussidi economici ai nuclei familiari in difficoltà non risolverebbero il problema; occorre fare riferimento piuttosto alla idoneità della famiglia in senso più complesso, affettivo ed educativo. La previsione di cui all'articolo 2 di corrispondere sussidi fino presumibilmente alla maggiore età, evidenzia il pericolo di utilizzare i figli in cambio di consistenti aiuti economici. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede una pericolosa formalizzazione degli enti che operano nel settore del volontariato che sono spesso influenzati nella loro attività da ideologie e non risultano sempre professionalmente idonei. A suo avviso, occorrerebbe potenziare piuttosto il servizio pubblico che offre garanzie di maggiore imparzialità. Lamenta quindi l'esclusione di singoli e famiglie di fatto dall'istituto dell'affido temporaneo, ed evidenzia i problemi di coordinamento della previsione di cui all'articolo 3, in base al quale sembra doversi nominare il tutore in ogni caso di ricovero in istituto, con quanto previsto in tema di decadenza della patria potestà dall'articolo 336 del codice civile. Rileva quindi l'inadeguatezza dei tempi previsti dall'articolo 4 in tema di affidamento familiare: occorre piuttosto creare un progetto di sostegno che permetta al nucleo d'origine in difficoltà di superare tale situazione e in base a questo, programmare i tempi dell'affido. All'articolo 5 è previsto un fondo speciale per la gestione delle comunità di tipo familiare, senza tenere conto che già esiste un fondo unico per l'infanzia. L'articolo 6, tra i soggetti legittimati ad adottare, non comprende le famiglie di fatto e i singoli. Consapevole che questo sia un argomento che divide fortemente le forze politiche, ritiene di non dovere per il momento entrare nel merito della questione. Osserva invece che va specificato che il giudizio sull'idoneità affettiva dei genitori adottanti deve essere espresso dal tribunale dei minorenni e che la deroga dei limiti di età prevista al comma 3 è potenzialmente pericolosa. Chiede quindi chiarimenti sui contenuti dell'articolo 8 che prevede che siano dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità i minori privi di assistenza, purchè tale mancanza non sia dovuta a forza maggiore e non si prolunghi per oltre due anni. Si dichiara quindi assolutamente contraria all'introduzione dell'avvocato in ogni fase del procedimento, così come sembra prevedersi nel testo proposto dal relatore, in quanto nel procedimento di adozione si tratta di valutare soprattutto l'interesse del minore. L'articolo 9 parla sempre di «abbandono», mentre più opportunamente si dovrebbe introdurre il concetto di «rischio». Eccessiva appare altresì la previsione di cui all'articolo 10 in base al quale occorre avvertire, all'atto dell'apertura del procedimento, i genitori o in mancanza, i parenti entro il quarto grado, tenuto conto che anche la sola partecipazione dei genitori a tutti gli atti istruttori rischia di snaturare completa-

mente le procedure. L'articolo 15 opportunamente prevede che lo stato di adottabilità sia disposto con sentenza pronunciata in camera di consiglio, mentre il suo giudizio è critico nei confronti dell'articolo 22 che fissa termini troppo ristretti per le indagini che deve svolgere il tribunale dei minorenni nei confronti della capacità e idoneità della coppia ad adottare un bambino. L'articolo 28, che concerne la possibilità per l'adottato, divenuto maggiorenne, di accedere a informazioni nei riguardi della propria famiglia biologica, dovrebbe essere modificato nel senso di sostituire la mera età anagrafica con l'accertamento di una maturità effettiva del giovane, tenuto conto dell'estrema delicatezza della materia. Il comma 3 in particolare, configura una situazione a suo giudizio insostenibile, prevedendosi una complessa procedura in cui sono coinvolti adottato, genitori biologici e adottivi, parenti d'origine e chiunque altro sia ritenuto opportuno. Evidenzia quindi il pericolo che tale previsione vanifichi il diritto alla riservatezza di chi ha partorito un figlio e non vuole comunque essere menzionata. L'adottato dovrebbe a suo avviso poter accedere alle informazioni contenute sul fascicolo processuale, senza interventi dell'autorità giudiziaria. Infine, l'articolo 44 dovrebbe garantire la formalizzazione dell'acquisizione del cognome dei genitori adottivi, secondo quanto emerso dalla giurisprudenza, mentre dovrebbe essere recuperata la previsione, già contenuta nella legge n. 184 del 1983, che consente, nei casi assolutamente peculiari previsti dall'articolo 44, l'adozione oltre che ai coniugi anche a chi non è coniugato.

La senatrice SCOPELLITI esordisce rilevando come, nei confronti del tema delle adozioni, ella sia combattuta da due sentimenti contrapposti; da un lato, ritiene corretto offrire le maggiori garanzie possibili alla famiglia biologica, dall'altro, le appare doveroso porre anche la dovuta attenzione a non prolungare condizioni di precarietà e di disagio al bambino che potrebbe essere adottato. I molteplici casi di cronaca in cui una troppo frettolosa sottrazione della patria potestà ha ingenerato situazioni di gravissimo squilibrio, consigliano una condotta estremamente cauta. Ritiene pertanto sicuramente positiva la previsione di fornire provvidenze economiche adeguate ai nuclei familiari in temporanea difficoltà, rilevando tuttavia che la formulazione prevista nel testo unificato è carente dal punto di vista di parametri precisi cui correlarsi. In materia di affidamento familiare, ritiene negativa l'esclusione di coppie di fatto e di singoli, tenuto conto peraltro che già la legge n. 184 li contemplava tra i soggetti legittimati. Avverte quasi una perplessità di fondo nelle previsioni di cui all'articolo 4 che configura una complessità di relazioni tra nucleo familiare d'origine, famiglia affidataria e servizi sociali, che potenzialmente potrebbero creare gravi difficoltà al minore. Andrebbe allora meglio precisato che il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, solo se richiesto dalla famiglia affidataria. Chiede inoltre chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 6 che parla di adozione «consentita» anziché, come nel testo della legge n. 184, di adozione «permessa» a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Nè ritiene convincente il lasso di tempo dei tre anni, in quanto l'adozio-



ne dovrebbe essere consentita fin da subito. Si dichiara invece sostanzialmente favorevole all'abbreviamento dei termini procedurali, sottolineando l'esigenza di fissare comunque dei termini tassativi per il giudizio d'appello e, rivedendo altresì la composizione delle corti di appello, nel senso di garantire la presenza di sezioni specializzate. L'articolo 22 configura, a suo avviso, un eccessivo potere discrezionale dei servizi sociali nello svolgimento delle indagini per accertare i requisiti delle coppie che intendono adottare. Infine, l'articolo 28, che prevede la possibilità per l'adottato maggiorenne di accedere a informazioni che riguardano la propria famiglia biologica, non appare opportuno, in quanto non ritiene necessario introdurre, in questa delicata materia, una precisa disposizione normativa, tenuto conto che già la legge n. 184, pur non prevedendo tale diritto, non lo nega e lascia comunque la possibilità all'adottato maggiorenne di intraprendere, se lo desidera, le proprie ricerche. Mentre l'articolo 70 – che configura inopportune sanzioni penali a carico di operatori sociali – dovrebbe essere soppresso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

**151ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**(425) Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio»**

(Osservazioni all'8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento: esame e rinvio)

(R144 003, C08ª, 0005ª)

Il relatore LO CURZIO illustra lo schema di decreto legislativo in titolo il quale è volto a recepire la direttiva 97/67/CE, concernente lo sviluppo del mercato interno ed il miglioramento della qualità dei servizi postali, i quali costituiscono un elemento essenziale del sistema dei servizi del Paese. L'obiettivo del provvedimento è quello di conciliare il processo di modernizzazione con quelli di liberalizzazione e privatizzazione dei suddetti servizi, in un contesto di internazionalizzazione che coinvolge sempre più i servizi pubblici quali fattori di competizione. La direttiva riconosce peraltro agli Stati adeguati margini di autonomia in ordine all'organizzazione dei rispettivi servizi.

L'oratore rileva inoltre come tra gli aspetti centrali della direttiva figurino l'esigenza di indicare l'autorità nazionale competente per la regolamentazione del settore, che per l'Italia è stata individuata nel Ministero delle comunicazioni, e di definire il campo di estensione della riserva per taluni servizi nonché i principi applicabili a situazioni particolari, quali il recapito della posta elettronica ibrida ed i servizi postali transfrontalieri.

Per quanto concerne in particolare l'Italia i servizi attualmente attribuiti in esclusiva al gestore del servizio universale, riconducibili essenzialmente alla corrispondenza epistolare, sono inferiori a quelli ritenuti ammissibili dalla direttiva anche al fine di compensare gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio pubblico. L'oratore osserva tuttavia come il servizio postale italiano, rispetto a quello di altri Stati membri, si caratterizzi per una minore rapidità ed una maggiore onerosità. La nozione di servizio pubblico è peraltro connessa all'esigenza di assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale armonizzandone la qualità.

Dopo aver illustrato il dibattito in corso presso l'8<sup>a</sup> Commissione, dove sono stati approfonditi anche i profili connessi al piano di impresa presentato dalla società Poste Italiane S.p.A., l'oratore si sofferma sui profili comunitari evidenziando in primo luogo come l'Autorità garante della concorrenza, con il parere trasmesso al Parlamento, abbia sollevato una serie di rilievi in merito al rispetto delle prescrizioni comunitarie. Tra questi figurano le osservazioni in merito all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, che estende la riserva al recapito della posta elettronica ibrida, nonostante lo specifico valore aggiunto che caratterizza tale settore rispetto al servizio base, e sull'articolo 10, che istituisce il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale senza correlare la determinazione del contributo ai dati risultanti da una contabilità separata, come prescritto dall'articolo 9 della direttiva. In merito a tale Fondo sarebbe inoltre opportuno ricevere delucidazioni sugli oneri derivanti dalla fornitura del servizio universale.

Il provvedimento in titolo dispone inoltre la proroga al 31 dicembre 2000 delle concessioni per le agenzie di recapito disciplinando altresì, in conformità con la direttiva, il rilascio della licenza individuale per le attività non riconosciute alla riserva della società Poste Italiane. Al riguardo l'oratore sottolinea come, con il suddetto decreto legislativo, l'Italia proceda ad un adeguamento che è stato già operato in altri paesi dell'Unione, quali la Francia e la Germania.

Il relatore chiede poi chiarimenti al rappresentante del Governo sul corretto e completo recepimento degli articoli 6, sulla pubblicità dei servizi universali offerti, 13, sulle garanzie in merito alla fornitura transfrontaliera del servizio universale, 16, sulla pubblicazione degli obiettivi di qualità, e 20, sull'armonizzazione delle norme tecniche, della direttiva, la cui concreta attuazione è demandata alle decisioni dell'autorità di regolamentazione.

L'oratore ravvisa altresì l'esigenza di precisare le disposizioni che recepiscono gli obblighi di informazione e notifica alla Commissione europea in merito alla fornitura del servizio universale ed alla comunicazione delle norme di qualità previsti dagli articoli 4, 6 e 17 della direttiva. Sarebbe altresì opportuno esplicitare, nell'articolo 12 del decreto legislativo, il recepimento delle disposizioni della direttiva 97/67/CE sull'informazione degli utenti in merito ai servizi ed ai risultati economici del fornitore del servizio universale.

Il relatore esprime inoltre riserve sulla corrispondenza del dettato dell'articolo 4 del decreto legislativo con l'articolo 7 della direttiva in

relazione alla legittimità della riserva per invii di corrispondenza generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

Ricordando che con il Governo Crispi l'Italia è stato uno dei primi paesi a dotarsi di un effettivo servizio postale idoneo a coprire l'intero territorio nazionale ed osservando, tuttavia, come essa disponga attualmente di uno dei sistemi più arretrati in Europa, il relatore Lo Curzio sottolinea infine l'esigenza di una rapida adozione del provvedimento in titolo, che si colloca nel quadro di un processo di modernizzazione e liberalizzazione dei servizi postali e di telecomunicazioni nel cui ambito rientra anche la vicenda della trattativa tra Telecom e Deutsche Telekom.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'approfondita relazione e concorda sulla sollecitazione per una rapida approvazione del decreto legislativo, che recepisce una direttiva i cui termini di attuazione sono scaduti lo scorso febbraio. Tale ritardo, peraltro, non è ascrivibile al Governo in quanto la delega è stata disposta con la legge comunitaria 1998, pubblicata anch'essa lo scorso febbraio.

L'oratore rileva altresì che il Governo ha opportunamente colto l'occasione offerta dall'attuazione della direttiva 97/67/CE per procedere – con un provvedimento la cui conformità con la delega potrà essere valutata in altra sede – ad un complessivo riordino della materia.

Il sottosegretario LAURIA preannuncia la presentazione di una memoria tecnica per rispondere ad alcuni quesiti sollevati dal senatore Lo Curzio e rileva come lo schema di decreto legislativo in esame si collochi in una fase di transizione, caratterizzata dalla recente trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni. Il provvedimento è peraltro oggetto di approfondimento da parte dell'8ª Commissione – che a tal fine ha svolto l'audizione dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, delle forze sociali e degli operatori privati – e di un confronto con la Commissione europea e con l'Autorità garante per la concorrenza da parte del Governo, proprio al fine di chiarire taluni aspetti che sono stati sollevati.

Rilevando come le poste rientrino nell'ambito di una serie di servizi, tra cui le telecomunicazioni, per i quali si impone l'esigenza di un ammodernamento e di un incremento di efficienza, l'oratore espone le incertezze che si manifestarono, anche in seno al Governo, al momento della trasformazione dell'ente Poste in società per azioni, la quale fu realizzata dal Ministero del tesoro con l'ausilio di un *advisor* qualificato. Nell'attuale sistema sussistono tuttavia delle contraddizioni come il perdurare di un sensibile disavanzo di gestione, dell'ordine di circa 2.200 miliardi di lire, il permanere di un grosso apparato burocratico, nonostante una riduzione del personale di circa 40.000 unità, e la concessione a privati di servizi di recapito, che non hanno equivalente in altri paesi. La concorrenza di tali operatori potrebbe tuttavia travolgere il servizio universale tenuto ad assicurare la copertura delle zone di non redditività. Problemi analoghi si manifestano peraltro in paesi quali la Francia e la Germania, che hanno condizioni demografiche ed orografi-

che comparabili alle nostre, mentre altri Stati, come i Paesi Bassi, non devono affrontare i costi di gestione connessi alla copertura di zone montane.

L'oratore rileva altresì come la trasformazione del Ministero delle telecomunicazioni in autorità regolatoria consentirà di svolgere attività – inerenti ad aspetti che sono stati sollevati nel dibattito – quali il monitoraggio della qualità dei servizi, la verifica delle compatibilità economiche e di altre garanzie che devono essere offerte dalle imprese e la definizione di aspetti organizzativi.

Dopo aver precisato che il Governo ritiene il provvedimento conforme con la normativa comunitaria il Sottosegretario illustra infine le trattative in corso tra la società Poste Italiane e le agenzie di recapito, la cui attività è stata prorogata fino a dicembre del 2000, per definire delle intese che salvaguardino anche gli aspetti di carattere sociale.

Il relatore LO CURZIO ribadisce l'esigenza di acquisire specifici chiarimenti sui quesiti attinenti al rispetto delle disposizioni comunitarie, con particolare riferimento alle citate osservazioni del Garante sull'estensione della riserva al recapito della posta elettronica ibrida e alla necessità di determinare il contributo erogato dal Fondo di compensazione in relazione a dati risultanti da una contabilità separata.

Il senatore BIASCO chiede chiarimenti sui servizi bancoposta esprimendo le proprie perplessità sulla trasformazione di forme tradizionali di raccolta del risparmio postale che, ancora oggi, costituiscono un servizio di fondamentale importanza per talune aree decentrate del Paese.

Il sottosegretario LAURIA sottolinea come l'attribuzione agli uffici postali della possibilità di vendere alcuni prodotti finanziari costituisca uno strumento importante per procurare delle risorse volte a consentire il ripiano degli oneri derivanti dalla fornitura del servizio universale in zone non redditizie e, in definitiva, l'equilibrio della gestione, prevista a partire dal 2002 con un avanzo di poche decine di miliardi.

L'oratore precisa altresì che l'istituzione di un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale è prevista dalla direttiva e rileva che un fondo analogo, alimentato con i contributi di circa 40 operatori privati, già opera nell'ambito delle telecomunicazioni.

In relazione al recapito di posta elettronica ibrida il Sottosegretario ne riscontra la sostanziale equiparazione al recapito della corrispondenza per quanto concerne la distribuzione finale. Egli esprime infine la disponibilità del Governo a recepire quegli emendamenti che saranno proposti dalle Commissioni parlamentari, anche ai fini di un più efficace recepimento della direttiva, che non stravolgano l'impianto del decreto legislativo.

Il senatore TAPPARO rileva come strumenti quali i servizi di bancoposta consentano di conciliare l'esistenza di una rete capillare – nell'ambito della quale gli uffici postali, assieme alle scuole e a pochi

altri servizi culturali contribuiscono ad evitare l'isolamento e lo spopolamento di zone di montagne e di altre zone cosiddette marginali – con quella di una gestione del servizio postale con criteri di economicità.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di tener conto, nel processo di ristrutturazione dei servizi postali, della piccola editoria e della stampa periodica locale e minore, i cui costi di distribuzione potrebbero ulteriormente aggravarne le difficoltà.

Il presidente BEDIN invita il relatore a tener conto delle osservazioni del senatore Tapparo, chiede al sottosegretario Lauria di tenere informata la Giunta in merito agli sviluppi dei contatti in corso con l'Unione europea e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

**Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**Variazione della composizione della Commissione**

(A008 000, B40<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che in data 6 maggio 1999 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Enrico Pelella in sostituzione del senatore Luigi Viviani, dimissionario.

**Sul programma dei lavori della Commissione**

(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0056<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a seguito della riunione testé tenutasi dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel programma trimestrale sono inseriti i seguenti argomenti:

audizioni di delegazioni della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali e della Conferenza dei presidenti delle regioni sulle attuali prospettive di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale;

audizione del Ministro per gli affari regionali, Katia Bellillo, sul tema: indirizzi del Governo in ordine al rapporto tra Stato e regioni ad autonomia speciale nel funzionamento delle commissioni paritetiche;

audizione di esponenti della regione Puglia sulle possibili proposte per fronteggiare le ripercussioni in ambito regionale della crisi balcanica;

esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati, dei disegni di legge: C. 4354-*quinquies*-B, recante disposizioni in materia finanziaria e contabile; C. 6011, recante proroga dei termini in materia di acque di balneazione.

Le audizioni degli esponenti delle regioni sul tema del federalismo si svolgeranno possibilmente nella seduta del 27 maggio prossimo, mentre l'esame del disegno di legge C. 4354-*quinquies*-B avrà luogo nella seduta odierna. Domani avrà inizio, con le relazioni introduttive, l'esame dei progetti di legge costituzionale in materia di ordinamento federale della Repubblica.

La Commissione prende atto.

#### **Sulla III Conferenza delle presidenti e dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni d'Europa**

(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0057<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica di aver partecipato, lo scorso 17 maggio, a Firenze, ai lavori dell'organismo di coordinamento tra i presidenti delle assemblee legislative delle regioni d'Europa. Si tratta della terza assise, dopo le Conferenze di Oviedo (1997) e di Salisburgo (1998). Nell'indirizzo di saluto rivolto a nome della Commissione, egli ha sottolineato l'importanza di un rapporto e di un confronto sempre più forte tra i parlamenti regionali d'Europa al fine di rafforzare il processo complessivo di unificazione europea.

#### **Sull'incontro svoltosi a Bari con esponenti della regione Puglia**

(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0057<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE riferisce che il 10 maggio scorso una delegazione della Commissione ha incontrato a Bari il Presidente della regione Puglia, Salvatore Distaso, e i componenti del Consiglio regionale, presieduto da Giovanni Copertino. Si è inteso con ciò compiere un atto di doverosa solidarietà nei confronti della popolazione pugliese, colpita da gravi ripercussioni economiche e sociali conseguenti alla crisi balcanica, ma già esposta sin dall'inizio degli anni novanta a imponenti flussi migratori anche clandestini. Nel corso dell'incontro è stata evidenziata l'esigenza di riconoscere alla Puglia una sorta di status di regione di frontiera e di implementare il progetto internazionale noto come «Corridoio n. 8», un asse intermodale che porrà in collegamento Bari al Mar Nero attraverso i Balcani. Si è, inoltre, auspicato che le iniziative finan-



ziarie di sostegno atte a fronteggiare la crisi siano di tipo strutturale, mentre per quelle umanitarie e di accoglienza dovrà emergere un impegno congiunto di tutte le regioni all'insegna dell'idea, generalmente condivisa, di un federalismo solidale e non solo competitivo. Si è concordato un ulteriore momento di approfondimento attraverso un'audizione in Commissione di una delegazione della regione Puglia, al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per la stesura di un documento di valutazioni e di indirizzo.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**Disegno di legge:**

**Disposizioni in materia finanziaria e contabile (C. 4354-quinquies-B)**, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati. Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame deriva dallo stralcio di alcune disposizioni del collegato alla manovra finanziaria per il 1998; il testo, approvato dalla Camera, è stato recentemente modificato dal Senato secondo le indicazioni emerse da un apposito gruppo di lavoro congiunto costituito dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.

L'articolo 1 delega al Governo l'emanazione di decreti correttivi del decreto legislativo n. 279 del 1997 e degli altri decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 94 del 1997.

In particolare, al comma 4, si prevede una delega al Governo per l'emanazione – previo parere della speciale Commissione bicamerale e della Conferenza Stato-regioni – di decreti delegati che adeguino il sistema contabile delle regioni ai principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 94 del 1997 ed in particolare all'articolo 5 della citata legge, riguardanti l'organizzazione del bilancio sulla base delle cosiddette unità previsionali di base.

L'articolo 2 stabilisce che il documento di programmazione economico-finanziaria sia trasmesso entro il 30 giugno di ogni anno (anziché

entro il 15 maggio). Sono stati quindi rimodulati i termini del ciclo di bilancio, portando al 30 settembre il termine per la presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo a legislazione vigente, che risulta così allineato con il termine per la presentazione del disegno di legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico. Sono conseguentemente slittati al 15 luglio e al 15 ottobre i termini per i pareri della Conferenza unificata, rispettivamente sul documento di programmazione economico finanziario e sul bilancio a legislazione vigente. Entro il 15 novembre dovranno essere presentati i disegni di legge attuativi della manovra finanziaria annuale, che saranno tutti esaminati «fuori sessione» ed avranno ad oggetto materie di contenuto omogeneo. Il documento di programmazione economico-finanziaria dovrà essere redatto a legislazione vigente (e non a politiche invariate) ed evidenzierà i dati per grandi comparti, individuando anche il flusso delle risorse destinate allo sviluppo nel Mezzogiorno. Sempre nell'articolo 2 si prevede, tra l'altro, che la legge finanziaria possa contenere da un lato norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spese, purché non aventi carattere ordinamentale od organizzatorio, e dall'altro disposizioni che implicino aumenti di spesa o riduzioni di entrate, purché finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e, comunque, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.

L'articolo 3 prevede che anche gli schemi di decreti legislativi che abbiano conseguenze finanziarie siano corredati di relazione tecnica.

L'articolo 4 stabilisce infine che alla relazione previsionale e programmatica sia allegato l'elenco di tutte le opere pubbliche finanziate dallo Stato per una spesa superiore ai 50 miliardi.

In conclusione, il Presidente propone di esprimere parere favorevole.

Con l'astensione del deputato Daniele FRANZ (AN) la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**Sulla pubblicità dei lavori.**  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0096<sup>o</sup>)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Salerno, dottor Angelo Frattini.**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita il dottor Frattini a riferire sulle attività da lui svolte in relazione alla discarica di Montecorvino Pugliano ed agli altri siti presenti nell'area salernitana.

Angelo FRATTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Salerno, dopo aver fatto presente che si occupa di procedimenti in materia ambientale da circa otto anni, riferisce dettagliatamente sulle attività connesse alle varie vicende della discarica di Montecorvino Pugliano, precisando che esiste il pericolo di inquinamento delle falde acquifere e che suscita allarme la fuoriuscita del percolato derivante da un'insoddisfacente costruzione delle opere di contenimento.

Osserva che fino ad oggi gli interventi del Genio civile, della provincia di Salerno e della struttura commissariale sono serviti a mantenere la situazione sotto controllo, cui si è aggiunta l'emanazione di alcune informazioni di garanzia. Rileva poi che si è evidenziata una disorganizzazione degli uffici regionali preposti al rilascio delle licenze ed ai controlli sull'intero ciclo dello smaltimento, considerando che l'attività ille-

cita in tale settore circa i rifiuti pericolosi e non pericolosi ha assunto negli ultimi anni dimensioni consistenti.

Sottolinea che ad oggi la discarica rappresenta la destinazione di circa l'ottanta per cento dei rifiuti, mentre la raccolta differenziata nella provincia di Salerno assorbe non più del cinque per cento del totale, essendo peraltro praticamente inesistenti le discariche legali per i rifiuti pericolosi.

Si sofferma in seguito sull'attività delle ditte che si occupano del recupero e della lavorazione dei materiali plastici, in particolare dei teli dismessi dalle numerose serre ubicate nella piana del Sele: tali ditte hanno iniziato ad operare abusivamente oppure sulla base delle procedure semplificate previste dal «decreto Ronchi», commettendo tuttavia inadempienze di natura penale.

Un problema di rilevante entità è rappresentato dallo smaltimento dell'amianto, contenuto principalmente nei prefabbricati delle famiglie terremotate: il costo dello smaltimento è molto elevato ed è necessario affidarsi alle poche ditte specializzate esistenti. Sarebbe quindi opportuno istituire fondi speciali cui i comuni potrebbero attingere per effettuare la manutenzione al fine di evitare la «polverizzazione» dell'amianto.

Quanto all'attività di lombricoltura nella provincia di Salerno, precisa che le imprese addette si sono occupate dello smaltimento dei rifiuti per lo più organici, ad esempio sieri derivanti dalle operazioni nel settore caseario, mentre gli accertamenti giudiziari hanno evidenziato che in esse erano «mascherate» vere e proprie discariche aventi ad oggetto anche rifiuti pericolosi.

Fatto riferimento alle indagini riguardanti lo smaltimento di rifiuti derivanti da aziende metallurgiche del settentrione, ritiene che sarebbe opportuno innanzitutto censire le aziende che hanno per oggetto attività suscettibili di produrre rifiuti particolarmente pericolosi e quindi predisporre nuclei di personale tecnico o di polizia giudiziaria addetti specificamente al controllo di ogni sito, per comprendere l'effettivo quantitativo di rifiuti prodotti e quindi verificare la veridicità dei registri di carico e scarico, oltre a controllare le modalità dello smaltimento.

Dopo aver ribadito che i settori prioritari di intervento riguardano gli inerti, i materiali plastici ed i rifiuti pericolosi, ricorda che nel 1993 si è anche occupato di inquinamento originato da rifiuti radioattivi, nei quali vi era una particolare presenza di cesio, su cui dovrebbe essere rivolto il controllo soprattutto nelle aree portuali.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, dopo aver ricordato i sopralluoghi effettuati dalla Commissione nell'area salernitana ed il contenuto della relazione sulla regione Campania approvata l'8 luglio scorso, precisa che sono a conoscenza dei commissari le attività svolte dalle imprese che si occupano di lombricoltura per «coprire» lo smaltimento di rifiuti speciali.

Rilevato che la Commissione ha iniziato l'esame dei dati pervenuti dalle aziende industriali riguardo allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, svolge alcune riflessioni sull'utilizzo delle cave come siti di smaltimento

dei materiali inerti e chiede maggiori notizie sulla destinazione del percolato raccolto nella discarica di Montecorvino Pugliano.

Il senatore Roberto NAPOLI (UDR) ringrazia il dottor Frattini per il continuo ed attento lavoro svolto in relazione alle indagini connesse a fatti che incidono sull'ambiente e ricorda che la legge regionale n. 54 del 1985 prescrive ai comuni l'obbligo di stipulare una convenzione con i proprietari delle cave per lo smaltimento dei materiali inerti: tali convenzioni non risultano essere state stipulate e negli anni scorsi si è registrata un'attività per gran parte abusiva con il sequestro di numerosi siti.

Riguardo alla discarica di Montecorvino Pugliano, rileva che ad essa conferisce oltre il cinquanta per cento dei comuni della provincia e che è prevista la sua chiusura il 31 dicembre prossimo: ciò genera particolare allarme per lo smaltimento dei rifiuti nel prossimo futuro. Precisa che la responsabilità della situazione deve essere attribuita alla regione Campania e ad un farraginoso sistema di controlli; rileva anche che il sito individuato a Battipaglia per lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere considerato inidoneo.

Chiede infine notizie sull'utilizzo dei valloni per lo smaltimento degli inerti a Cava dei Tirreni.

Il senatore Giovanni IULIANO (DS) chiede innanzitutto notizie sui traffici di rifiuti speciali o tossico-novici che transitano nel porto di Salerno.

Considerato inidoneo il sito individuato a Battipaglia per la termodistruzione dei rifiuti speciali, ritiene necessaria l'intensificazione dei controlli, soprattutto nelle aree terremotate, sulle ditte che procedono alla ristrutturazione degli edifici per comprendere quali siano i reali luoghi di smaltimento dei materiali inerti.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle settimane scorse si è svolta l'audizione dell'ammiraglio Ferraro, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, che ha fatto conoscere alla Commissione le problematiche relative alla gestione delle aree portuali, con particolare riferimento ai controlli sui navigli provenienti anche dai Paesi dell'est europeo.

Il dottor Angelo FRATTINI risponde dettagliatamente ai quesiti posti, osservando in particolare che nel settore ambientale devono essere evitati gli errori commessi in passato e ciò può essere fatto soprattutto con il perfezionamento del sistema complessivo dei controlli.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Frattini e lo congeda, invitandolo a fornire alla Commissione la documentazione e gli aggiornamenti che si renderanno disponibili.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 20 maggio 1999, alle ore 13,30, per il seguito dell'esame della relazione sull'area di Pitelli (La Spezia).

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, senatore Antonello Cabras.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

**Schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 1999.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), invita al ritiro dell'emendamento Frattini 1 ritenendo che l'inserimento di una rappresentanza delle imprese esporta-

trici negli organi deliberanti della SACE può configurare il rischio di un conflitto di interessi visto che quelle imprese fruiscono dei servizi assicurativi concessi dall'Istituto. A tal proposito fa notare che secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 143 del 1998, le imprese esportatrici sono presenti in relazione alla definizione della politica assicurativa.

Quanto poi all'emendamento Frattini 2, osserva che l'articolo 3 del provvedimento in esame non modifica quanto già previsto nel testo del decreto legislativo n. 143 del 1998 relativamente all'aspetto del rendiconto per l'Istituto costituito mandatario. Fa notare che secondo la previsione dell'articolo 3 l'Istituto SACE è costituito mandatario, con il consenso del titolare del rapporto assicurato, senza obbligo di rendiconto per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati. Ritiene a tal proposito che la deroga all'obbligo di rendiconto vada interpretata solo in relazione al mandato per l'eventuale restante quota. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento Frattini 2.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira l'emendamento Frattini 1 precisando che con tale emendamento intendeva garantire una rappresentanza delle imprese esportatrici negli organi deliberanti della SACE. Relativamente al suo emendamento 2 fa notare che appare opportuno modificare l'articolo 3 del provvedimento in esame, benchè ripetitivo - sull'aspetto dell'obbligo di rendiconto - della disposizione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998. Osserva che il mandato è un istituto di diritto civile secondo il quale l'obbligo del rendiconto da parte del mandatario rappresenta un momento di garanzia del mandante: tale aspetto emerge anche nel caso del mandato *ex lege*. Non comprende pertanto il motivo per cui sia stato escluso l'obbligo di rendiconto in un caso di mandato *ex lege* dove la sostituzione automatica della legge ai contraenti dovrebbe prevedere una maggiore puntualità del rendiconto medesimo. La rilevanza dell'obbligo di rendiconto emerge anche in considerazione del fatto che il mandato in questione si estende non solo alle somme assicurate ma anche ad ogni altro diritto discendente e quindi presenta un oggetto particolarmente ampio anche in deroga a quanto previsto dall'istituto civilistico che prevede un oggetto ben delimitato. Conclude rilevando che l'obbligo di rendiconto per un mandato *ex lege* quale quello previsto nel provvedimento non può affatto ritenersi in contrasto con le funzioni della SACE.

Il sottosegretario Antonello CABRAS chiarisce che in caso di sinistro si stabilisce un rapporto debitorio fra due Paesi: la rimodulazione del debito da parte dei Paesi medesimi non può essere vincolata dai rapporti costituiti per ciascuno dei sinistri indennizzati. A tal proposito ricorda che a seguito della ripresa delle relazioni politiche dell'Italia con l'Iran è stato preso in considerazione un precedente debito che la SACE aveva a suo tempo indennizzato a favore delle imprese che aveva interrotto l'attuazione del contratto. Sono pertanto intervenuti accordi intergovernativi che hanno rimodulato il debito. A tal proposito fa notare che



la previsione di un obbligo di rendiconto avrebbe reso difficoltosa la rimodulazione del debito. La previsione contenuta nell'emendamento Frattini 2 potrebbe pertanto porre la SACE in situazione di difficoltà per la stipula della polizza assicurativa.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) esprime perplessità su quanto dichiarato dal sottosegretario Cabras secondo cui l'obbligo di rendiconto è da ritenersi ostativo alla stipula della polizza assicurativa da parte della SACE.

Il sottosegretario Antonello CABRAS chiarisce che l'aspetto in questione è abbastanza complesso. Occorre realizzare la condizione per cui il mandato da parte dell'assicurato ha efficacia obbligatoria: in caso contrario l'assicurato medesimo potrebbe eccepire sul merito di questioni decise in sede di accordo intergovernativo. In tal modo si porrebbe la SACE in una situazione di difficoltà determinandosi un contenzioso in relazione ad aspetti decisi in una sede intergovernativa in cui non è intervenuto l'istituto medesimo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa notare che secondo l'articolo 3 del provvedimento in esame l'Istituto SACE costituito mandatario, pur non avendo obbligo di rendiconto, è tenuto a fornire ogni opportuna informazione ai titolari del rapporto assicurativo. Pertanto la deroga all'obbligo di rendiconto deve essere interpretata con riferimento a quanto deciso in sede intergovernativa. Aggiunge che la deroga all'obbligo di rendiconto può intendersi riferita solo all'eventuale restante quota e non ad ogni altro diritto discendente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, invita a risolvere il problema in questione o differenziando il credito principale assicurato – per il quale permarrrebbe la deroga all'obbligo di rendiconto – rispetto ad ogni altro diritto connesso oppure predeterminando il potere del Governo di stabilire i casi in cui il mandato debba o possa avere efficacia liberatoria in relazione alle condizioni geopolitiche dei Paesi. A quest'ultimo proposito propone di prevedere che sia il Ministro per il commercio con l'estero con decreto a stabilire i casi in cui il mandato è privo dell'obbligo di rendiconto.

Il sottosegretario Antonello CABRAS dichiarandosi favorevole alla soluzione proposta dal deputato Frattini, fa presente che prossimamente dovranno essere emanate le direttive alla SACE sulla qualità e quantità dei rischi assicurabili. Propone di prevedere in tale sede anche la determinazione dei casi in cui il mandato ha efficacia liberatoria.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, preso atto di quanto dichiarato, propone di riformulare l'emendamento Frattini 2 inserendo nel parere la seguente osservazione: *b)* all'articolo 3 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere la mancanza dell'obbligo

di rendiconto solo alla «eventuale restante quota» e non ad ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali sono state onorate le garanzie prestate ovvero valuti l'opportunità di prevedere con decreto del Ministro del commercio con l'estero o con deliberazione della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 24 i casi in cui l'Istituto costituitosi mandatario può essere sollevato dall'obbligo di rendiconto.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Frattini 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dalla riformulazione accolta (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA  
DALL'ON. DI BISCEGLIE, RELATORE**

LA COMMISSIONE,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE»;

rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata l'opportunità di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 al fine di assicurare una maggiore efficienza per il funzionamento della SACE e di superare dubbi interpretativi;

preso atto della necessità di operare per portare la SACE ad essere Istituto assicurativo in grado di stare sul mercato pur coprendo come ente pubblico economico il rischio politico e suddividendo, quindi, la copertura assicurativa propria da quella derivante dal rischio politico similmente a quanto presente in altri Paesi europei;

preso atto della necessità conseguente di avere una struttura snella ed efficiente, e di agire con flessibilità e con forme e strumenti che permettano di intervenire anche per le piccole e medie imprese;

valutata la necessità di prevedere una seconda fase di riforma che sancisca gli indirizzi di cui sopra;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) inserire prima dell'articolo 1 il seguente articolo: «All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, inserire dopo il comma 1 il seguente comma: “2. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori”»;

2) all'articolo 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole «dei quali due nominati» con le parole «dei quali due designati»;

3) inserire il seguente articolo: «All'articolo 21 del decreto legislativo n. 143 del 1998 aggiungere il seguente comma “Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi – tramite accordo o convenzione – della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.”»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole da «Il presidente dell'Istituto» fino a «Ministro del commercio con l'estero» con le seguenti: «Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero. Il Vice Presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero»;

b) all'articolo 4 che integra il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 eliminare le parole «Per il 1999» e aggiungere dopo le parole «dipartimento del Tesoro» le seguenti «e all'Istituto SACE». Sopprimere quindi le parole da «ai fini» fino alle parole «Tesoreria centrale dello Stato»;

c) si rende necessario svincolare le integrazioni del fondo di dotazione finanziaria, gli impegni assumibili in garanzia e l'incremento del fondo di riserva, dalla legge finanziaria onde superare rigidità che possono compromettere l'efficienza e l'economicità dell'Istituto.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**EMENDAMENTI**

*Alla lettera a) delle osservazioni aggiungere il seguente periodo: valuti il Governo l'opportunità di inserire una rappresentanza delle imprese esportatrici negli organi deliberanti (in particolare nel CDA) così come previsto nella legge preesistente n. 131/1965.*

1.

FRATTINI

*Dopo la lettera a) delle osservazioni, inserire la lettera a1):*

*a1) appare eccessiva e ingiustificata l'imposizione all'assicurato – di cui all'articolo 3 – di costituire la SACE suo mandatario senza obbligo di rendiconto ed anche per le somme non assicurate.*

2.

FRATTINI

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PARERE APPROVATO**

LA COMMISSIONE,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE»;

rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata l'opportunità di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 al fine di assicurare una maggiore efficienza per il funzionamento della SACE e di superare dubbi interpretativi;

preso atto della necessità di operare per portare la SACE ad essere Istituto assicurativo in grado di stare sul mercato pur coprendo come ente pubblico economico il rischio politico e suddividendo, quindi, la copertura assicurativa propria da quella derivante dal rischio politico similmente a quanto presente in altri Paesi europei;

preso atto della necessità conseguente di avere una struttura snella ed efficiente, e di agire con flessibilità e con forme e strumenti che permettano di intervenire anche per le piccole e medie imprese;

valutata la necessità di prevedere una seconda fase di riforma che sancisca gli indirizzi di cui sopra;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) inserire prima dell'articolo 1 il seguente articolo: «All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, inserire dopo il comma 1 il seguente comma: “2. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori”»;

2) all'articolo 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole «dei quali due nominati» con le parole «dei quali due designati»;

3) inserire il seguente articolo: «All'articolo 21 del decreto legislativo n. 143 del 1998 aggiungere il seguente comma "Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto."»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998 sostituire le parole da «Il presidente dell'Istituto» fino a «Ministro del commercio con l'estero» con le seguenti: «Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero. Il Vice Presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero»;

b) all'articolo 3 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere la mancanza dell'obbligo di rendiconto solo alla «eventuale restante quota» e non ad ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali sono state onorate le garanzie prestate ovvero valuti l'opportunità di prevedere con decreto del Ministro del commercio con l'estero o con deliberazione della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 24 i casi in cui l'Istituto costituitosi mandatario può essere sollevato dall'obbligo di rendiconto;

c) all'articolo 4 che integra il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 143 del 1998 eliminare le parole «Per il 1999» e aggiungere dopo le parole «dipartimento del Tesoro» le seguenti «e all'Istituto SACE». Sopprimere quindi le parole da «ai fini» fino alle parole «Tesoreria centrale dello Stato»;

d) si rende necessario svincolare le integrazioni del fondo di dotazione finanziaria, gli impegni assumibili in garanzia e l'incremento del fondo di riserva, dalla legge finanziaria onde superare rigidità che possono compromettere l'efficienza e l'economicità dell'Istituto.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

#### **89<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1637) CORTIANA ed altri.** – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive:* parere favorevole con osservazioni e condizioni;

**(1660) LAVAGNINI ed altri.** – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping:* parere favorevole con osservazioni e condizioni;

**(1714) SERVELLO ed altri.** – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping):* parere favorevole con osservazioni e condizioni;

**(1945) DE ANNA ed altri.** – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping:* parere favorevole con osservazioni e condizioni.



## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

#### **21<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(4021) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

*Givedì 20 maggio 1999, ore 13*

Comunicazioni del Presidente.

---

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Givedì 20 maggio 1999, ore 14*

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,  
commi 2 e 3, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello (*Doc. IV, n. 4*).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi bino-minali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale (4021).

## VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

## Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992,

n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).

- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).



- FASSONE ed altri. – Integrazione dell’articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell’articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell’articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’acquisizione e la valutazione della prova (3810).

### III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

### IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell’articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

### V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
  - PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
  - Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.
  - TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
  - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
  - SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
  - SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
  - MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
  - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 14,30 e 20*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

*Procedure informative*

- Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della crisi nei Balcani.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, in relazione al decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).

- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» per il 1999 (n. 439).
- Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 440).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità

- dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
  - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMMINO. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
  - CAPONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 15*

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).
- PIZZINATO ed altri. - Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. - Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).



- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 14*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).

- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
  - SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
  - LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
  - TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 14*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

## **COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 13,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il*

26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967)
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione. (2683).

---

## GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 8,30*

### *Osservazioni e proposte su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo, recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (n. 435).

### *In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unifica-*

*zione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Petretti; Pecoraro Scanio).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

III. Esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati,

quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 (3923).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 13,30*

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5919 cost, Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri e C. 5918 cost. Fini).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 14*

Audizione di una rappresentanza di deputati italiani al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 13*

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea:

- Comunicazioni del Presidente sulla missione svoltasi a Bruxelles e Strasburgo il 5 e 6 maggio 1999.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame della relazione sull'area di Pitelli (La Spezia).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 20 maggio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

---